

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

88/378/CEE:

- ★ Direttiva del Consiglio, del 3 maggio 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli 1

88/379/CEE:

- ★ Direttiva del Consiglio, del 7 giugno 1988, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi 14

88/380/CEE:

- ★ Direttiva del Consiglio, del 13 giugno 1988, che modifica le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE concernenti rispettivamente la commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patate, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole 31

2

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 3 maggio 1988

relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli

(88/378/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore nei vari Stati membri quanto ai requisiti di sicurezza dei giocattoli hanno contenuto e campo di applicazione diversi; che tali disparità creano ostacoli agli scambi e condizioni di concorrenza ineguali sul mercato interno, senza peraltro garantire nel mercato comune una efficace tutela del consumatore, in particolare del bambino, dai rischi connessi a tali prodotti;

considerando che tali ostacoli alla realizzazione di un mercato interno, nel quale dovrebbero circolare solo prodotti sufficientemente sicuri, dovrebbero essere eliminati e che, a tal fine, l'immissione sul mercato e la libera circolazione dei giocattoli debbono essere soggette a norme uniformi ispirate ad obiettivi di tutela della salute e della sicurezza del consumatore, quali sono definiti nella risoluzione del Consiglio, del 23 giugno 1986, concernente il futuro orientamento della politica della Comunità economica europea per la tutela e la promozione degli interessi del consumatore ⁽⁴⁾;

considerando che per facilitare la prova della conformità ai requisiti essenziali è indispensabile disporre di norme armonizzate sul piano europeo, riguardanti in particolare la costruzione e la composizione dei giocattoli, norme la cui osservanza garantisce che i prodotti possano essere presunti conformi ai requisiti essenziali; che dette norme armonizzate sul piano europeo sono elaborate da organismi privati e devono conservare il loro carattere di testi non obbligatori; che, a tal fine, il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) sono riconosciuti come gli organismi competenti per adottare le norme armonizzate conformemente agli orientamenti generali per la cooperazione tra la Commissione e questi due organismi, orientamenti firmati il 13 novembre 1984; che, ai sensi della presente direttiva, una norma armonizzata è una specifica tecnica (norma europea o documento di armonizzazione) adottata da uno di questi due organismi, o da entrambi, in seguito ad un mandato conferito dalla Commissione in virtù delle disposizioni della direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche ⁽⁵⁾, modificata dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, e in forza degli orientamenti generali;

considerando che secondo la risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione ⁽⁶⁾, l'armonizzazione da realizzare deve consistere nel fissare requisiti essenziali di sicurezza per l'insieme dei giocattoli quale condizione della loro commercializzazione;

⁽¹⁾ GU n. C 282 dell'8. 11. 1986, pag. 4

⁽²⁾ GU n. C 246 del 14. 9. 1987, pag. 91 e decisione del 9 marzo 1988 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. C 232 del 31. 8. 1987, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU n. C 167 del 5. 7. 1986, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU n. C 136 del 4. 6. 1985, pag. 1.

considerando che, data l'estensione e la mobilità del mercato dei giocattoli, nonché il carattere multiforme di tali prodotti, il campo d'applicazione della presente direttiva deve essere stabilito sulla base di una nozione di giocattolo che sia sufficientemente ampia; che è tuttavia opportuno precisare che taluni prodotti, sia perché non sono di fatto destinati ai bambini, sia perché implicano una sorveglianza o condizioni di utilizzazione particolari, non sono da considerare come giocattoli nel senso definito dalla presente direttiva;

considerando che i giocattoli immessi sul mercato non devono compromettere la sicurezza e/o la salute degli utilizzatori o dei terzi; che il grado di sicurezza del giocattolo deve essere fissato in base al criterio dell'utilizzazione conforme alla destinazione del prodotto, ma tenendo anche conto del prevedibile uso del prodotto, in relazione al comportamento abituale del bambino, solitamente sprovisto del tasso di «diligenza media» proprio dell'utilizzatore adulto;

considerando che al momento della commercializzazione del giocattolo deve essere valutato il grado di sicurezza del medesimo tenendo conto della necessità di assicurare il perdurare di tale grado di sicurezza per tutto il periodo di utilizzazione prevedibile e normale del giocattolo stesso;

considerando che il rispetto dei requisiti essenziali mira a garantire la sicurezza e la salute dei consumatori; che tutti i giocattoli immessi sul mercato debbono rispondere a tali requisiti e che, qualora essi vi rispondano, nessun ostacolo deve essere frapposto alla loro circolazione;

considerando che la conformità a tali requisiti essenziali può essere presunta quando i giocattoli siano conformi alle norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*;

considerando che la conformità ai requisiti essenziali può anche essere considerata come rispettata per i giocattoli conformi ad un modello approvato da un organismo abilitato e che tale conformità deve essere dichiarata con l'apposizione di un marchio europeo;

considerando che debbono essere stabilite procedure di certificazione volte a definire le modalità secondo cui gli organismi abilitati nazionali debbono procedere all'approvazione dei modelli di giocattoli non conformi alle norme e al rilascio di attestati di certificazioni per tali giocattoli, nonché per i giocattoli conformi alle norme il cui modello sia stato sottoposto all'approvazione di tali organismi;

considerando che ai vari stadi delle procedure di certificazione e di controllo deve essere prevista un'informazione adeguata degli Stati membri, della Commissione e dell'insieme degli organismi abilitati;

considerando che ai fini dell'applicazione del sistema adottato in materia di giocattoli gli Stati membri debbono designare organismi indicati come «organismi abilitati»; che deve essere assicurata un'informazione adeguata circa tali organismi e che per ottenere l'abilitazione detti organismi debbono soddisfare a determinati requisiti;

considerando che potrebbe verificarsi che taluni giocattoli non soddisfino i requisiti essenziali di sicurezza; che in tal caso lo Stato membro che l'abbia constatato deve adottare tutte le misure utili per ritirare questi prodotti dal mercato o vietarne la commercializzazione; che tale decisione deve essere motivata e che, qualora le norme armonizzate comportino delle lacune, esse devono essere, in tutto o in parte, ritirate dagli elenchi pubblicati dalla Commissione;

considerando che la Commissione vigila affinché l'elaborazione delle norme armonizzate in tutti i settori cui si applicano i requisiti essenziali di cui all'allegato II sia ultimata in tempo utile per permettere agli Stati membri di adottare e pubblicare le disposizioni necessarie prima del 1° luglio 1989; che, pertanto, le disposizioni nazionali adottate in base alla presente direttiva dovrebbero produrre i loro effetti a decorrere dal 1° gennaio 1990;

considerando che debbono essere previste misure appropriate nei confronti di chi abbia indebitamente apposto un marchio di conformità;

considerando che le autorità competenti degli Stati membri debbono effettuare controlli di sicurezza sui giocattoli in commercio;

considerando che determinate categorie di giocattoli particolarmente pericolosi o destinati a bambini molto piccoli devono essere munite anche di avvertenze o di una indicazione sulle precauzioni per l'uso;

considerando che gli organismi abilitati devono informare regolarmente la Commissione sulle attività esercitate nel quadro della presente direttiva;

considerando che i destinatari delle decisioni prese nel quadro della presente direttiva debbono conoscere le motivazioni di dette decisioni e i mezzi di ricorso a loro disposizione;

considerando che è stato tenuto conto del parere del comitato scientifico consultivo per la valutazione della tossicità dei composti chimici, per quanto concerne i limiti sanitari in rapporto alla biodisponibilità per bambini dei composti metallici dei giocattoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica ai giocattoli. Per giocattolo si intende qualsiasi prodotto concepito o manifestamente destinato ad essere utilizzato a fini di gioco da bambini di età inferiore ai 14 anni.
2. I prodotti elencati all'allegato I non sono considerati giocattoli nel senso della presente direttiva.

Articolo 2

1. I giocattoli possono essere immessi sul mercato solo se non compromettono la sicurezza e/o la salute degli utilizzatori o dei terzi, quando siano utilizzati conformemente alla loro destinazione o quando ne sia fatto un uso prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini.

2. Nello stato in cui viene immesso sul mercato ed in considerazione di una durata d'impiego prevedibile e normale, il giocattolo deve soddisfare alle condizioni di sicurezza e di salute stabilite dalla presente direttiva.

3. Ai sensi della presente direttiva l'espressione «immissione sul mercato» comprende tanto la vendita quanto la distribuzione a titolo gratuito.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano tutte le misure utili affinché i giocattoli possano essere immessi sul mercato solo quando sono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II.

Articolo 4

Gli Stati membri non possono ostacolare l'immissione sul mercato, la vendita o la distribuzione nel loro territorio dei giocattoli conformi alla presente direttiva.

Articolo 5

1. Gli Stati membri presumono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'articolo 3 i giocattoli che sono muniti del marchio «CE» di cui all'articolo 11, in appresso denominato «marchio "CE"», con cui si dichiara la loro conformità alle norme nazionali che li riguardano e che recepiscono le norme armonizzate, i cui riferimenti sono oggetto di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Gli Stati membri pubblicano i riferimenti di tali norme nazionali.

2. Gli Stati membri accettano che qualora il fabbricante abbia applicato solo parzialmente o non abbia applicato affatto le norme di cui al paragrafo 1, o qualora tali norme non esistano, i giocattoli in questione siano considerati conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 se, avendo ricevuto un attestato «CE» del tipo, ne è garantita la conformità al modello approvato con l'apposizione del marchio «CE».

Articolo 6

1. Ove uno Stato membro o la Commissione ritenga che le norme armonizzate di cui all'articolo 5, paragrafo 2 non soddisfino completamente i requisiti essenziali di cui all'articolo 3, la Commissione o lo Stato membro si rivolge al

comitato permanente istituito dalla direttiva 83/189/CEE, in appresso denominato «comitato», esponendogli le sue ragioni. Il comitato esprime con urgenza un parere.

Sulla scorta del parere del comitato, la Commissione notifica agli Stati membri se le norme in questione o parte di esse debbano essere ritirate o meno dalle pubblicazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

2. La Commissione informa l'organismo europeo di normalizzazione interessato ed eventualmente concede un nuovo mandato di normalizzazione.

Articolo 7

1. Ove uno Stato membro constati che i giocattoli, muniti del marchio «CE» e utilizzati conformemente alla loro destinazione o secondo l'uso di cui all'articolo 2, rischiano di compromettere la sicurezza e/o la salute dei consumatori e/o dei terzi, esso adotta tutte le misure appropriate per ritirare i prodotti dal mercato o vietarne o limitarne la commercializzazione. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione della misura adottata indicando le ragioni della decisione e in particolare, se la non conformità è dovuta:

- a) alla mancata osservanza dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3, qualora il giocattolo non corrisponda alle norme di cui all'articolo 5, paragrafo 1;
- b) alla non corretta applicazione delle norme di cui all'articolo 5, paragrafo 1;
- c) a una lacuna nelle norme stesse, di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

2. La Commissione avvia una consultazione con le parti interessate con la massima celerità. Se la Commissione constata dopo tale consultazione che la misura di cui al paragrafo 1 è giustificata, essa ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso l'iniziativa e gli altri Stati membri. Se la decisione di cui al paragrafo 1 è giustificata da una lacuna alle norme, la Commissione, previa consultazione delle parti interessate, adisce il comitato entro un termine di due mesi se lo Stato membro che ha preso tali misure intende mantenerle, ed avvia le procedure di cui all'articolo 6.

3. Se il giocattolo non conforme è munito del marchio «CE» lo Stato membro competente adotta le misure appropriate e ne informa la Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 8

1. a) Prima della commercializzazione, giocattoli fabbricati in conformità delle norme armonizzate di cui

all'articolo 5, paragrafo 1 devono essere muniti del marchio «CE» con il quale il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità conferma che i giocattoli rispettano le suddette norme.

b) Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità tiene a disposizione, ai fini di controllo, le seguenti informazioni:

- una descrizione dei mezzi (come l'impiego di un protocollo d'esame, di una scheda tecnica) con cui il fabbricante assicura la conformità della produzione alle norme di cui all'articolo 5, paragrafo 1; eventualmente: un attestato CE del tipo, rilasciato da un organismo abilitato; copie di documenti che il fabbricante ha sottoposto all'organismo abilitato; una descrizione di mezzi con i quali il fabbricante verifica la conformità al modello autorizzato;
- l'indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento;
- informazioni dettagliate sulla concezione e la fabbricazione.

Qualora né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, il summenzionato obbligo di tenere a disposizione un fascicolo incombe alla persona che immette il giocattolo sul mercato comunitario.

2. a) I giocattoli che siano completamente o parzialmente non conformi alle norme di cui all'articolo 5, paragrafo 1 devono, prima di essere immessi sul mercato, essere muniti del marchio «CE», con il quale il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità confermano che il giocattolo è conforme al modello esaminato secondo la procedura prevista all'articolo 10 e che l'organismo abilitato lo ha dichiarato conforme ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3.

b) Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità tiene a disposizione, ai fini di controllo, le seguenti informazioni:

- una descrizione dettagliata della fabbricazione;
- una descrizione dei mezzi (come l'impiego di un protocollo d'esame, di una scheda tecnica) con cui il fabbricante si accerta della conformità al modello autorizzato;
- l'indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento;
- copie dei documenti che il fabbricante ha presentato conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, ad un organismo abilitato;
- il certificato di prova del campione o copia conforme.

Qualora né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, il summenzionato obbligo

di tenere a disposizione un fascicolo incombe alla persona che immette il giocattolo sul mercato comunitario.

3. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2, lettera b), lo Stato membro competente prende le misure appropriate affinché tali obblighi siano rispettati.

In caso di manifesta inosservanza di questi obblighi esso può in particolare esigere che il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità faccia effettuare a sue spese, entro un termine determinato, una prova da parte di un organismo abilitato per verificare la conformità alle norme armonizzate o ai requisiti essenziali di sicurezza.

Articolo 9

1. L'allegato III elenca i criteri minimi che gli Stati membri devono rispettare per designare gli organismi abilitati di cui alla presente direttiva.

2. Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione l'identità degli organismi abilitati cui compete procedere alla certificazione «CE» di cui all'articolo 8, paragrafo 2 e all'articolo 10. La Commissione pubblica, per informazione, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, l'elenco di tali organismi, nonché il numero distintivo che essa avrà loro attribuito e ne assicura l'aggiornamento.

3. Uno Stato membro che abbia abilitato un organismo deve revocare tale abilitazione qualora constati che detto organismo non soddisfa più i requisiti elencati nell'allegato III. Esso ne informa immediatamente la Commissione.

Articolo 10

1. La certificazione «CE» è la procedura con la quale un organismo abilitato constata e attesta che il modello di un giocattolo soddisfa i requisiti essenziali di cui all'articolo 3.

2. La domanda di certificazione «CE» è presentata dal fabbricante o dal suo mandatario nella Comunità presso un organismo abilitato.

La domanda deve contenere:

- una descrizione del giocattolo
- il nome e l'indirizzo del fabbricante o del mandatario/dei mandatari, nonché il luogo di fabbricazione dei giocattoli;
- informazioni dettagliate sulla concezione e la fabbricazione, nonché un modello di cui si prevede la produzione.

3. L'organismo abilitato procede alla certificazione «CE» secondo le seguenti modalità:

- esamina i documenti forniti dal richiedente e constata se sono in regola;
- verifica che i giocattoli non rischino di compromettere la sicurezza e/o la salute, come previsto all'articolo 2,
- effettua gli esami e prove appropriate per verificare se il modello risponde ai requisiti essenziali, utilizzando per quanto possibile le norme armonizzate,
- l'organismo può chiedere altri esemplari del modello.

4. Qualora il modello risponda ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, l'organismo abilitato redige un attestato «CE», del tipo che è notificato al richiedente. Tale attestato riporta le conclusioni dell'esame, indica le condizioni cui è eventualmente soggetto e comprende le descrizioni e i disegni del giocattolo approvato.

La Commissione, gli altri organismi abilitati e gli altri Stati membri possono ottenere, su semplice richiesta una copia dell'attestato e, previa richiesta motivata, copia della documentazione tecnica e dei verbali degli esami e delle prove effettuate.

5. L'organismo abilitato che rifiuti di rilasciare un attestato «CE» del tipo ne informa lo Stato membro che lo ha abilitato e la Commissione precisando le ragioni del rifiuto.

Articolo 11

1. Il marchio «CE» di cui agli articoli 5, 7 e 8, il nome e/o la ragione sociale e/o il marchio nonché l'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario o dell'importatore nella Comunità devono di norma essere apposti sul giocattolo o sull'imballaggio in maniera visibile, leggibile e indelebile. Nel caso di giocattoli di piccole dimensioni, nonché di giocattoli composti di elementi di piccole dimensioni, queste indicazioni possono allo stesso modo essere apposte sull'imballaggio o su un'etichetta o su un foglio informativo. Qualora le suddette indicazioni non siano apposte sul giocattolo, occorre richiamare l'attenzione del consumatore sull'utilità di conservarle.

2. Il marchio «CE» è costituito dal simbolo «CE».

3. È vietato apporre sui giocattoli marchi o iscrizioni che possano essere confusi con il marchio «CE».

4. Le indicazioni di cui al paragrafo 1 possono essere abbreviate, purché l'abbreviazione permetta di identificare il fabbricante, il suo mandatario o l'importatore stabilito nella Comunità.

5. L'allegato IV elenca le avvertenze e le precauzioni per l'uso che debbono essere date per determinati giocattoli. Gli Stati membri possono esigere che queste avvertenze o indicazioni, talune di esse, nonché le informazioni di cui al paragrafo 4 siano redatte, nella fase di immissione sul mercato, nella(e) loro lingua(e) nazionale(i).

Articolo 12

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano effettuati controlli mediante sondaggio dei giocattoli che si trovano sul mercato per verificarne la conformità alla presente direttiva.

L'autorità incaricata dei controlli:

- ottiene l'accesso, su richiesta, al luogo di fabbricazione o di immagazzinamento nonché alle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2, lettera b);
- può chiedere al fabbricante o al suo mandatario o al responsabile dell'immissione sul mercato stabilito nella Comunità di fornire, entro un termine determinato, stabilito dallo Stato membro, le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2, lettera b);
- può prelevare un campione e procedere su di esso ad esami e prove.

2. Ogni tre anni gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

3. Gli Stati membri e la Commissione prendono le misure necessarie per garantire la riservatezza per quanto riguarda le notifiche delle copie relative alla certificazione «CE» di cui all'articolo 10, paragrafo 4.

Articolo 13

Gli Stati membri informano regolarmente la Commissione in merito alle attività svolte, nel quadro della direttiva, dagli organismi da essi abilitati onde consentirle di vigilare sull'applicazione corretta e non discriminatoria delle procedure di controllo.

Articolo 14

Le decisioni adottate in applicazione della presente direttiva nell'intento di limitare l'immissione sul mercato dei giocattoli, sono motivate in maniera circostanziata. Tali decisioni sono notificate con la massima sollecitudine all'interessato con le indicazioni dei mezzi di ricorso previsti dalla legislazione in vigore nello Stato membro o dei termini entro i quali il ricorso deve essere esperito.

Articolo 15

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano anteriormente al 30 giugno 1989 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 1990.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 16

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. BANGEMANN

ALLEGATO I

PRODOTTI CHE NON SONO CONSIDERATI COME GIOCATTOLI AI SENSI DELLA PRESENTE DIRETTIVA

(Articolo 1, paragrafo 1)

1. Decorazioni natalizie
2. Modelli ridotti, costruiti su scala in dettaglio per collezionisti adulti
3. Attrezzature destinate ad essere usate collettivamente su campi da gioco
4. Attrezzature sportive
5. Attrezzature nautiche da usare in acque profonde
6. Bambole folcloristiche e decorative e altri articoli analoghi per collezionisti adulti
7. Giocattoli «professionali» installati in luoghi pubblici (grandi magazzini, stazioni, ecc.)
8. Puzzles di oltre 500 pezzi o senza modello, destinati agli specialisti
9. Armi ad aria compressa
10. Fuochi d'artificio compresi gli inneschi a percussione ⁽¹⁾
11. Fionde e lanciasassi
12. Giochi con freccette a punte metalliche
13. Forni elettrici, ferri da stiro o altri prodotti funzionali alimentati con corrente nominale superiore a 24 volt
14. Prodotti comprendenti elementi termici destinati ad essere utilizzati sotto la sorveglianza di un adulto in un ambito pedagogico
15. Veicoli con motore a combustione
16. Giocattoli macchine a vapore
17. Biciclette concepite per scopi sportivi o per spostamenti sulla via pubblica
18. Videogiochi collegabili ad un apparecchio televisivo, alimentati da una tensione nominale superiore a 24 volt
19. Succhiotti di puericoltura
20. Imitazioni fedeli di armi da fuoco reali
21. Bigiotteria destinata ad essere portata dai bambini

⁽¹⁾ Ad eccezione degli inneschi a percussione destinati specialmente per giocattoli, senza pregiudizio delle più rigorose disposizioni già vigenti in taluni Stati membri.

ALLEGATO II

REQUISITI ESSENZIALI DEI GIOCATTOLI

I. PRINCIPI GENERALI

1. Conformemente ai requisiti di cui all'articolo 2 della presente direttiva, gli utilizzatori di giocattoli nonché i terzi debbono essere tutelati contro i rischi per la salute e l'incolumità fisica quando i giocattoli siano utilizzati conformemente alla loro destinazione o ne sia fatta un'utilizzazione prevedibile, tenuto conto dell'abituale comportamento dei bambini. Si tratta di rischi:
 - a) connessi alla concezione, alla costruzione e alla composizione del giocattolo,
 - b) inerenti all'utilizzazione del giocattolo e non totalmente eliminabili mediante modifica della costruzione e della composizione del medesimo senza che per ciò ne risulti alterata la funzione o sia privata delle sue proprietà essenziali.
2.
 - a) Il grado di rischio comportato dall'utilizzazione del giocattolo deve essere adeguato alla capacità degli utilizzatori, ed eventualmente di chi li sorveglia, di farvi fronte. È il caso in particolare dei giocattoli che, per le loro funzioni, dimensioni e caratteristiche sono destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi.
 - b) Per conformarsi a tale principio occorre specificare, ove necessario, per gli utilizzatori del giocattolo un limite minimo di età e/o precisare che i giocattoli debbono essere usati solo sotto la sorveglianza di un adulto.
3. Le etichette apposte sui giocattoli e/o sui relativi imballaggi, nonché le istruzioni per l'uso che li accompagnano debbono essere tali da richiamare in modo efficace ed esauriente l'attenzione degli utilizzatori o di chi li sorveglia sui rischi connessi al loro uso e sul modo di evitare tali rischi.

II. RISCHI PARTICOLARI

1. Proprietà fisiche e meccaniche

- a) I giocattoli e le loro parti nonché, nel caso di giocattoli fissati, i relativi ancoraggi, debbono possedere la resistenza meccanica e eventualmente la stabilità necessaria per resistere agli stimoli connessi al loro uso senza che si rompano o possano deformarsi con il rischio di provocare ferite.
- b) Spigoli, sporgenze, corde, cavi e fissaggi scoperti di giocattoli debbono essere progettati e realizzati in modo da ridurre per quanto possibile i rischi di ferite in occasione di un contatto.
- c) I giocattoli devono essere concepiti e prodotti in modo da ridurre al minimo i rischi per l'incolumità fisica dovuti al movimento di talune parti.
- d) I giocattoli, i loro componenti e le parti staccabili dei giocattoli manifestamente destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi devono avere dimensioni tali da non poter essere ingeriti e/o inalati.
- e) I giocattoli e le loro parti nonché gli imballaggi nei quali i giocattoli o parti sono contenuti per la vendita al minuto non debbono comportare rischi di strangolamento o soffocazione.
- f) I giocattoli destinati ad essere usati in acque poco profonde e a reggere o sostenere il bambino sull'acqua devono essere concepiti e prodotti in modo da ridurre per quanto possibile e tenuto conto dell'uso raccomandato il rischio che vengano meno la galleggiabilità del giocattolo e il sostegno dato al bambino.
- g) I giocattoli nei quali si può penetrare e che possono pertanto costituire uno spazio chiuso per gli occupanti debbono essere muniti di un'uscita che questi ultimi possano facilmente aprire dall'interno.
- h) I veicoli-giocattolo debbono, per quanto possibile, possedere un sistema di frenaggio adatto al tipo di giocattolo e adeguato all'energia cinetica sviluppata dallo stesso. Tale sistema deve essere di facile uso per l'utilizzatore e non deve comportare rischi di eiezione o di collisione con il giocattolo stesso per l'utilizzatore e per i terzi.
- i) La forma e la composizione dei proiettili e l'energia cinetica che questi possono sviluppare con il loro lancio attraverso un giocattolo concepito a tale scopo, devono essere tali che il rischio per l'incolumità fisica dell'utilizzatore del giocattolo o dei terzi non sia irragionevole, tenuto conto della natura del giocattolo.

- j) I giocattoli costituiti da elementi termici debbono essere costruiti in modo da garantire che:
- la temperatura massima di tutte le superfici accessibili non causi ustioni in occasione di un contatto;
 - i liquidi, i vapori e i gas contenuti nei giocattoli non raggiungano — salvo che sia indispensabile al buon funzionamento del giocattolo — temperature e pressioni tali che la loro fuoriuscita possa provocare ustioni, scottature o altre ferite.

2. Infiammabilità

- a) I giocattoli non debbono costituire un elemento infiammabile pericoloso nell'ambiente del bambino. A tal fine essi debbono essere costituiti da materiali che
1. non bruciano sotto l'azione diretta di una fiamma, di una scintilla o di qualsiasi altra possibile sorgente di ignizione,
 2. che siano difficilmente infiammabili (la fiamma si spegne non appena è rimossa la sorgente di ignizione),
 3. o, qualora essi s'inframmino, brucino lentamente e presentino una bassa velocità di propagazione della fiamma,
 4. oppure siano trattati, qualunque sia la composizione chimica del giocattolo, in modo da ritardare il processo di combustione del medesimo.
- Detti materiali combustibili non debbono comportare rischi di ignizione per altri materiali presenti nel giocattolo.
- b) I giocattoli che, per ragioni indispensabili al loro funzionamento contengono sostanze o preparati pericolosi quali definiti nella direttiva 67/548/CEE ⁽¹⁾ ed in particolare materiali e attrezzature per esperimenti chimici, modellistica, modellaggio di plastilina o argilla, smaltatura, fotografia o per altre attività analoghe, non debbono contenere, di per sé, sostanze o preparati che possono divenire infiammabili a seguito della liberazione di componenti volatili non infiammabili.
- c) I giocattoli non debbono essere esplosivi né contenere elementi o sostanze che possano esplodere in caso di utilizzazione o uso previsti al paragrafo 1, dell'articolo 2 della direttiva. Questa disposizione non si applica agli inneschi a percussione per giocattoli, di cui all'allegato I, punto 10 e alla relativa nota in calce.
- d) I giocattoli, ed in particolare i giochi e i giocattoli chimici non devono contenere in quanto tali sostanze o preparati:
- che, in caso di miscelazione, possono esplodere:
 - per reazione chimica o per riscaldamento,
 - per miscelazione con sostanze ossidanti;
 - che contengono componenti volatili infiammabili a contatto con l'aria e tali da formare miscele di aria/vapore infiammabili o esplosive.

3. Proprietà chimiche

1. I giocattoli devono essere progettati e prodotti in modo da non presentare, in caso di utilizzazione o uso previsti all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva, rischi per la salute o per l'incolumità fisica in seguito a ingestione, inalazione o contatto con la pelle, le mucose o gli occhi.

Essi devono, in ogni caso, osservare le appropriate legislazioni comunitarie relative a talune categorie di prodotti oppure riguardanti il divieto e la limitazione d'uso o l'etichettatura di talune sostanze e preparati pericolosi.

2. In particolare, ai fini della protezione della salute dei bambini la tolleranza biologica giornaliera relativa all'utilizzazione dei giocattoli non deve oltrepassare:

- 0,2 µg di antimonio,
- 0,1 µg di arsenico,
- 25,0 µg di bario,
- 0,6 µg di cadmio,
- 0,3 µg di cromo,
- 0,7 µg di piombo,
- 0,5 µg di mercurio,
- 5,0 µg di selenio,

⁽¹⁾ GU n. 196 del 16. 8. 1967, pag. 1.

o eventuali altri valori che vengano fissati per tali sostanze o per altre sostanze dalla legislazione comunitaria sulla base di dati scientifici.

Per tolleranza biologica di tali sostanze si intende l'estratto solubile che ha una significativa importanza tossicologica.

3. I giocattoli non devono contenere sostanze o preparati pericolosi ai sensi della direttiva 67/548/CEE e della direttiva 88/379/CEE ⁽¹⁾ in quantità che possano nuocere alla salute dei bambini che li usano. È, in ogni caso, formalmente vietato includere in un giocattolo sostanze o preparati pericolosi se sono destinati ad essere utilizzati in quanto tali nel corso del gioco.

Tuttavia, qualora per il funzionamento di determinati giocattoli quali, in particolare, materiali e attrezzature per esperimenti chimici, modellistica, modellaggio di plastilina e argilla, smaltatura, fotografia o attività similari, sia indispensabile l'impiego di sostanze o preparati pericolosi, tali sostanze o preparati sono ammissibili entro un limite massimo di concentrazione da stabilirsi, per ciascuna sostanza o ciascun preparato, mediante mandato al Comitato europeo di normalizzazione (CEN) secondo la procedura del comitato istituito dalla direttiva 83/189/CEE, sempre che le sostanze od i preparati autorizzati siano conformi alle norme comunitarie vigenti in materia di classificazione, d'imballaggio e di etichettatura, senza pregiudizio del punto 4 dell'allegato IV.

4. Proprietà elettriche

- a) La tensione nominale di alimentazione dei giocattoli elettrici non deve essere superiore a 24 volt, e nessuna loro parte può superare i 24 volt.
- b) Le parti di giocattoli che sono o possono essere in contatto con una sorgente di elettricità capace di provocare una scossa elettrica nonché con i cavi o altri fili conduttori attraverso i quali l'elettricità perviene a tali parti, debbono essere ben isolate e meccanicamente protette per prevenire i rischi di scarica elettrica.
- c) I giocattoli elettrici debbono essere concepiti e realizzati in modo da garantire che le temperature massime raggiunte durante il funzionamento da tutte le superfici direttamente accessibili non causino ustioni in occasione di un contatto.

5. Igiene

I giocattoli devono essere concepiti e prodotti in modo da soddisfare le condizioni di igiene e di pulizia, allo scopo di evitare i rischi d'infezione, di malattia e di contaminazione.

6. Radioattività

I giocattoli non debbono contenere elementi o sostanze radioattivi sotto forme o in proporzioni che possono nuocere alla salute del bambino. La direttiva 80/836/Euratom ⁽²⁾ è d'applicazione.

⁽¹⁾ Vedi pagina 14 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU n. L 246 del 17. 9. 1980, pag. 1.

*ALLEGATO III***REQUISITI CHE DEVONO ESSERE SODDISFATTI DAGLI ORGANISMI ABILITATI****(Articolo 9, paragrafo 1)**

I laboratori designati dagli Stati membri devono soddisfare le seguenti condizioni minime:

- 1) disponibilità di personale nonché mezzi e attrezzature necessari;
- 2) competenza tecnica e integrità professionale del personale;
- 3) indipendenza, per quanto riguarda l'esecuzione delle prove, la redazione dei rapporti tecnici, il rilascio degli attestati e la sorveglianza previste dalla presente direttiva, del personale tecnico e amministrativo rispetto a tutte le categorie professionali, a gruppi o persone aventi un interesse diretto o indiretto nel settore del giocattolo;
- 4) rispetto del segreto professionale da parte del personale;
- 5) sottoscrizione di un'assicurazione di responsabilità civile a meno che tale responsabilità non sia coperta dallo Stato sulla base del diritto nazionale.

Le condizioni di cui ai punti 1 e 2 vengono verificate periodicamente dalle competenti autorità degli Stati membri.

ALLEGATO IV

AVVERTENZE E INDICAZIONI DELLE PRECAUZIONI D'USO

(Articolo 11, paragrafo 5)

I giocattoli devono essere accompagnati da indicazioni chiaramente leggibili e appropriate per ridurre i rischi inerenti all'utilizzazione quali sono previsti nei requisiti essenziali, e in particolare:

1. Giocattoli non destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi

I giocattoli che possono essere pericolosi per i bambini di età inferiore a 36 mesi recano un'avvertenza — per esempio la scritta «non indicato per bambini di età inferiore a 36 mesi» o «non indicato per bambini di età inferiore a 3 anni» — integrata da una indicazione concisa, la quale può anche risultare dalle istruzioni per l'uso, dei rischi specifici che motivano questa esclusione.

Tale disposizione non si applica ai giocattoli le cui funzioni, dimensioni caratteristiche, proprietà o altri elementi probanti ne escludono manifestamente la destinazione ai bambini di età inferiore a 36 mesi.

2. Scivoli, altalene sospese, anelli, trapezi, corde e giocattoli analoghi montati su cavalletto

Tali giocattoli sono muniti di avvertenze per l'uso che richiamano l'attenzione sulla necessità di effettuare periodicamente controlli e manutenzioni delle parti fondamentali (sospensioni, attacchi, fissaggio a terra, ecc.) e che precisano che, in caso di omissione di detti controlli, il giocattolo potrebbe presentare rischi di caduta o di ribaltamento.

Debbono essere inoltre fornite indicazioni per il montaggio di tali giocattoli e devono essere specificate le parti che possono presentare i pericoli nel caso di montaggio erraneo.

3. Giocattoli funzionali

I giocattoli funzionali o il loro imballaggio recano la scritta «Attenzione! Da usare sotto la sorveglianza di adulti».

Essi sono inoltre corredati da istruzioni per l'uso riguardanti il funzionamento e le relative precauzioni alle quali attenersi, con l'indicazione che, in caso di inosservanza delle stesse, l'utilizzatore si espone ai rischi, da precisare, propri dell'apparecchio o del prodotto di cui il giocattolo costituisce un modello ridotto o un'imitazione. Va altresì indicato che il giocattolo deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini più piccoli.

Per giocattoli funzionali si intendono giocattoli che hanno le medesime funzioni degli apparecchi o impianti destinati agli adulti e dei quali costituiscono spesso un modello ridotto.

4. Giocattoli contenenti, in quanto tali, sostanze o preparati pericolosi; giocattoli chimici

a) Ferma restando l'applicazione delle disposizioni previste dalle direttive comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, le istruzioni per l'uso dei giocattoli che contengono, in quanto tali, dette sostanze o preparati, ne indicano la pericolosità nonché le precauzioni che gli utilizzatori devono prendere per evitare i relativi rischi, rischi che debbono essere precisati in modo conciso per ogni tipo di giocattolo. È anche indicato quali sono le prime cure urgenti da dare in caso di incidenti gravi dovuti all'utilizzazione di questo tipo di giocattoli. È altresì precisato che tali giocattoli devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini più piccoli.

b) Oltre alle indicazioni di cui alla lettera a), i giocattoli chimici recano sull'imballaggio la scritta: «Attenzione! Solo per bambini di età superiore a . . . anni⁽¹⁾. Da usare sotto la sorveglianza di adulti».

Sono in particolare considerati come giocattoli chimici le scatole per esperimenti chimici, le scatole per inclusioni in plastica, i laboratori in miniatura di ceramista, smaltista, fotografo e giocattoli analoghi.

(1) L'età deve essere fissata dal fabbricante.

5. Skate-board e pattini a rotelle per bambini

Questi prodotti, se presentati alla vendita come giocattoli, recano la scritta: «Attenzione! Da usare con attrezzatura di protezione».

Le istruzioni per l'uso ricordano inoltre che il giocattolo deve essere usato con prudenza, in quanto la sua utilizzazione richiede particolare abilità onde evitare incidenti, per caduta o per collisione, all'utilizzatore e a terzi. Vengono anche fornite indicazioni sulle attrezzature di protezione consigliate (caschi, guanti, ginocchiere e gomitiere, ecc.).

6. Giocattoli nautici

I giocattoli nautici definiti nell'allegato II, punto 1, lettera f), recano l'iscrizione conformemente al mandato del CEN per l'adozione di norme EN/71, parte 1 e 2:

«Attenzione! Da utilizzarsi unicamente nell'acqua dove il bambino tocca il fondo e sotto sorveglianza».

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 7 giugno 1988

per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi

(88/379/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che è opportuno adottare le misure destinate ad instaurare progressivamente il mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che una normativa in materia di sostanze pericolose è già stata stabilita con la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 79/831/CEE ⁽⁵⁾;

considerando che una normativa relativa a taluni preparati pericolosi destinati ad usi ben precisi è già stata stabilita:

- con la direttiva 73/173/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1973, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (solventi) ⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 80/781/CEE ⁽⁷⁾;
- con la direttiva 77/728/CEE del Consiglio, del 7 novembre 1977, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di pitture, vernici, inchiostri da

stampa, adesivi ed affini ⁽⁸⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 83/265/CEE ⁽⁹⁾;

considerando che, malgrado le disposizioni comunitarie summenzionate, taluni preparati pericolosi sono oggetto o meno, a seconda degli Stati membri, di normative che presentano notevoli divergenze in materia di classificazione secondo il loro grado di pericolosità; che queste divergenze costituiscono un ostacolo non trascurabile agli scambi ed esercitano un'incidenza diretta sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato interno;

considerando che è pertanto necessario eliminare questo ostacolo procedendo ad un ravvicinamento delle disposizioni legislative vigenti in materia negli Stati membri trasponendovi al tempo stesso l'«acquis communautaire»;

considerando che la presente direttiva deve, nel contempo, assicurare la tutela della popolazione, in particolare delle persone che per motivo di lavoro o di passatempo sono a contatto con i preparati pericolosi, dei consumatori, in particolare dei bambini e di coloro che hanno vista debole, e dell'ambiente;

considerando che è necessario stabilire che le disposizioni in materia di classificazione, di imballaggio e di etichettatura dei preparati siano emanate a livello comunitario; che è necessario inoltre che per le disposizioni concernenti le indicazioni figuranti sull'etichetta, le dimensioni di quest'ultima e l'attribuzione dei vari simboli di pericolo e le frasi tipo concernenti i rischi ed i consigli di prudenza siano armonizzate con la direttiva 67/548/CEE;

considerando che alcuni preparati, pur contenendo componenti pericolosi per la salute, non sono, nella forma in cui sono messi sul mercato, necessariamente pericolosi; che tuttavia esistono eccezioni e che secondo i casi queste devono essere oggetto di un'etichettatura particolare secondo le disposizioni della direttiva 67/548/CEE, quale modificata dalla direttiva 79/831/CEE o dell'allegato II della presente direttiva;

considerando che, conformemente all'articolo 3, la valutazione dei pericoli per la salute presentati da un preparato può essere effettuata con un metodo di calcolo o determinando le proprietà tossicologiche secondo metodi di prova ben definiti, ovvero con una combinazione di questi due mezzi; che l'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 86/609/CEE ⁽¹⁰⁾ precisa che si eviterà di eseguire un esperimento qualora per⁽¹⁾ GU n. C 317 del 10. 12. 1986, pag. 10 e GU n. C 353 del 30. 12. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. C 318 del 30. 11. 1987, pag. 73 e decisione del 13 aprile 1988 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).⁽³⁾ GU n. C 189 del 28. 7. 1986, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 196 del 16. 8. 1967, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 259 del 15. 10. 1979, pag. 10.⁽⁶⁾ GU n. L 189 dell'11. 7. 1973, pag. 7.⁽⁷⁾ GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 57.⁽⁸⁾ GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 23.⁽⁹⁾ GU n. L 147 del 6. 6. 1983, pag. 11.⁽¹⁰⁾ GU n. L 358 del 18. 12. 1986, pag. 1.

ottenere il risultato ricercato sia ragionevolmente e praticamente applicabile un altro metodo, scientificamente valido, che non implichi l'impiego di animali e che pertanto la presente direttiva fa appello ai risultati delle valutazioni delle proprietà tossicologiche soltanto quando essi sono già noti e non impone la realizzazione di nuove prove su animali;

considerando che l'etichetta rappresenta uno strumento fondamentale per gli utilizzatori dei preparati, fornendo loro una prima informazione essenziale e concisa; che è tuttavia necessario completare la medesima mediante un duplice sistema d'informazione più dettagliato: uno destinato agli utilizzatori professionali, l'altro agli organismi designati dagli Stati membri incaricati di fornire informazioni riservate esclusivamente a scopi sanitari, sia curativi che preventivi;

considerando che può risultare che alcuni di questi preparati pericolosi possono compromettere la salute o l'ambiente pur essendo conformi alle prescrizioni della presente direttiva; che è pertanto opportuno prevedere una procedura per ovviare a questo pericolo;

considerando che la Commissione dovrà presentare, entro un termine di due anni dall'attuazione della presente direttiva, una relazione basata sulle informazioni che dovranno fornire gli Stati membri sulle eventuali insufficienze e lacune, rispetto alla presente direttiva, della direttiva 78/631/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari) ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 84/291/CEE ⁽²⁾, e che in base a detta relazione la Commissione presenterà, se del caso, le necessarie proposte,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva mira al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative:

- alla classificazione,
- all'imballaggio e
- all'etichettatura

dei preparati pericolosi per l'uomo e per l'ambiente immessi sul mercato degli Stati membri.

2. La presente direttiva si applica ai preparati immessi sul mercato degli Stati membri e che:

- contengono almeno una sostanza pericolosa ai sensi dell'articolo 2 e
- sono considerati pericolosi ai sensi dell'articolo 3.

⁽¹⁾ GU n. L 206 del 29. 7. 1978, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 144 del 30. 5. 1984, pag. 1.

La presente direttiva si applica anche ai preparati elencati nell'allegato II.

3. La presente direttiva non si applica:

- a) ai medicinali per uso umano o veterinario definiti dalla direttiva 65/65/CEE ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 87/21/CEE ⁽⁴⁾;
- b) ai prodotti cosmetici definiti dalla direttiva 76/768/CEE ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 86/199/CEE ⁽⁶⁾;
- c) ai miscugli di sostanze che si presentano sotto forma di residui e che formano oggetto della direttiva 75/442/CEE ⁽⁷⁾ e della direttiva 78/319/CEE ⁽⁸⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo;
- d) agli antiparassitari che formano oggetto della direttiva 78/631/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 84/291/CEE;
- e) alle munizioni e agli esplosivi immessi sul mercato allo scopo di produrre, come effetto pratico, esplosioni o effetti pirotecnici.

Inoltre la presente direttiva non si applica:

- f) ai prodotti alimentari pronti per il consumo;
- g) agli alimenti per animali pronti per il consumo;
- h) al trasporto di preparati pericolosi per ferrovia, su strada, per via fluviale, marittima o aerea;
- i) ai preparati in transito soggetti a controllo doganale quando non siano oggetto di trattamento o di trasformazione.

Articolo 2

Si applicano alla presente direttiva le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 67/548/CEE, fatta salva la definizione di cui al paragrafo 1, lettera d).

Articolo 3

1. I principi generali della classificazione e dell'etichettatura dei preparati sono applicati conformemente ai criteri definiti all'allegato VI della direttiva 67/548/CEE, tranne quando si applicano gli altri criteri definiti in appresso.

2. La determinazione delle proprietà fisico-chimiche necessarie alla classificazione dei preparati è effettuata conformemente ai metodi specificati nell'allegato V, punto a) della direttiva 67/548/CEE.

⁽³⁾ GU n. 22 del 9. 2. 1965, pag. 369/65.

⁽⁴⁾ GU n. L 15 del 17. 1. 1987, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 169.

⁽⁶⁾ GU n. L 149 del 3. 6. 1986, pag. 38.

⁽⁷⁾ GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 39.

⁽⁸⁾ GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 43.

Sono considerati esplosivi, comburenti, estremamente infiammabili, facilmente infiammabili o infiammabili i preparati per i quali i risultati delle prove eseguite conformemente ai metodi suddetti rispondono alle definizioni dell'articolo 2 della direttiva 67/548/CEE ed ai criteri specifici di valutazione precisati in detti metodi.

Tuttavia, in deroga a quanto precede,

- a) la determinazione delle proprietà esplosive, comburenti, estremamente infiammabili, facilmente infiammabili o infiammabili di un preparato non è necessaria a condizione che nessuno dei componenti presenti tali proprietà e che, in base alle informazioni di cui dispone il fabbricante, il preparato non rischi di presentare tali pericoli;
- b) i preparati immessi sul mercato sotto forma di aerosol devono rispondere ai criteri di infiammabilità precisati al punto 1.8 e al punto 2.2, lettera c), dell'allegato della direttiva 75/324/CEE ⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo.

3. La valutazione dei pericoli per la salute è effettuata conformemente a uno o più dei seguenti metodi:

- a) metodo convenzionale descritto in appresso, con riferimento al limite di concentrazione;
- b) determinazione, conformemente ai metodi indicati nell'allegato V, punto B, della direttiva 67/548/CEE, delle proprietà tossicologiche del preparato necessarie per una classificazione ed una etichettatura appropriate, conformemente ai criteri definiti nell'allegato VI di detta direttiva.

Ciascuna o più proprietà tossicologiche del preparato che non sono valutate secondo il metodo di cui alla lettera b) del presente paragrafo saranno valutate conformemente al metodo convenzionale.

Allorché si sia constatata una proprietà tossicologica utilizzando i due metodi sopra descritti, il risultato ottenuto mediante il metodo di cui alla lettera b) è utilizzato per classificare il preparato, tranne in caso di effetti cancerogeni, mutageni e teratogeni.

Inoltre, allorché possa essere dimostrato che:

- gli effetti tossicologici sull'uomo differiscono da quelli indicati da una determinazione tossicologica o da una valutazione convenzionale, il preparato viene classificato in base agli effetti sull'uomo;
- una valutazione convenzionale porterebbe a sottovalutare il pericolo tossicologico a causa di effetti quale il

potenziamento, si terrà conto di tali effetti all'atto della classificazione del preparato;

- una valutazione convenzionale porterebbe a sopravvalutare il pericolo tossicologico a causa di effetti quale l'antagonismo, si terrà conto di tali effetti all'atto della classificazione del preparato.

4. Per i preparati di composizione conosciuta, classificati secondo il metodo di cui al paragrafo 3, lettera b), si procederà ad una nuova valutazione sui rischi per la salute mediante il metodo di cui al paragrafo 3, lettera a), oppure mediante quello di cui al paragrafo 3, lettera b) qualora:

- il fabbricante modifichi, in base alla seguente tabella, il tenore iniziale espresso in percentuale peso/peso di uno o più componenti pericolosi per la salute facenti parte della composizione:

Intervallo di concentrazione iniziale del componente	Variatione ammessa della concentrazione iniziale del componente
$\leq 2,5$ %	± 15 %
$> 2,5 \leq 10$ %	± 10 %
$> 10 \leq 25$ %	± 6 %
$> 25 \leq 50$ %	± 5 %
$> 50 \leq 100$ %	$\pm 2,5$ %

- il fabbricante modifichi la composizione sostituendo o aggiungendo uno o più componenti, a prescindere dal fatto che si tratti o meno di componenti pericolosi secondo le definizioni riportate nella presente direttiva.

5. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), i rischi per la salute sono valutati secondo il metodo convenzionale descritto in appresso facendo riferimento a limiti di concentrazione individuale.

Allorché alle sostanze pericolose elencate nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE si applicano i limiti di concentrazione necessari per l'impiego del metodo di valutazione descritto in appresso, devono essere utilizzati detti limiti di concentrazione.

Allorché le sostanze pericolose non figurano nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE o vi figurano senza i limiti di concentrazione necessari per l'applicazione del metodo di valutazione descritto secondo le disposizioni di cui all'allegato I della presente direttiva.

Qualora un preparato contenga almeno una sostanza che, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 67/548/CEE rechi l'indicazione «Attenzione — sostanza non ancora esaminata completamente», l'etichetta del preparato dovrà recare l'indicazione «Attenzione — questo preparato contiene una sostanza non ancora esaminata completamente» se tale sostanza è presente in concentrazione pari o superiore all'1 %.

⁽¹⁾ GU n. L 147 del 9. 6. 1975, pag. 40.

Tuttavia tale sostanza deve essere considerata allo stesso titolo delle altre sostanze presenti nel preparato al momento dell'applicazione del metodo di valutazione mediante calcolo, se la sua etichetta presenta almeno un'indicazione di pericolo per la salute.

In tal caso:

a) sono considerati molto tossici:

i) a causa dei loro effetti acuti letali i preparati contenenti una o più sostanze classificate o considerate molto tossiche in una concentrazione singola superiore:

- a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE in merito alla o alle sostanze considerate,
- oppure a quella fissata al punto 1 dell'allegato I (tabella I) della presente direttiva nel caso in cui la o le sostanze non figurino nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE oppure vi figurino senza limiti di concentrazione.

ii) a causa dei loro effetti acuti letali i preparati contenenti più sostanze classificate o considerate come molto tossiche in concentrazioni singole non superiori ai limiti fissati nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, oppure nel punto 1 dell'allegato I (tabella I) della presente direttiva se la somma dei quozienti ottenuta dividendo la percentuale in peso di ciascuna sostanza molto tossica contenuta nel preparato per il limite fissato per questa stessa sostanza è superiore o pari a 1, ossia:

$$\sum \left(\frac{P_{T+}}{L_{T+}} \right) \geq 1$$

ove:

P_{T+} è la percentuale in peso di ciascuna sostanza molto tossica contenuta nel preparato,

L_{T+} è il limite fissato per ciascuna sostanza molto tossica, espresso in percentuale;

iii) a causa dei loro effetti irreversibili non letali dopo una unica esposizione i preparati contenenti una o più sostanze pericolose che producono tali effetti in una concentrazione singola superiore

- a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la o le sostanze considerate,
- oppure a quella fissata al punto 2 dell'allegato I (tabella II) della presente direttiva qualora la o le sostanze considerate non figurino nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, oppure vi figurino senza i limiti di concentrazione;

b) sono considerati tossici:

i) a causa dei loro effetti acuti letali i preparati contenenti una o più sostanze classificate o ritenute molto tossiche o tossiche in una concentrazione singola superiore:

- a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la o le sostanze considerate,
- oppure a quella fissata al punto 1 dell'allegato I (tabella I) della presente direttiva qualora la o le sostanze non figurino nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, oppure vi figurino senza i limiti di concentrazione;

ii) a causa dei loro effetti acuti letali i preparati contenenti più sostanze classificate o ritenute molto tossiche o tossiche in una concentrazione singola non superiore ai limiti fissati nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, oppure nel punto 1 dell'allegato I (tabella I) della presente direttiva, se la somma dei quozienti ottenuti dividendo la percentuale in peso di ciascuna sostanza nel preparato per il limite di tossicità fissato per questa stessa sostanza è superiore o pari a 1, ossia:

$$\sum \left(\frac{P_T}{L_T} + \frac{P_T}{L_T} \right) \geq 1$$

ove:

P_{T+} è la percentuale in peso di ciascuna sostanza molto tossica nel preparato,

P_T è la percentuale in peso di ciascuna sostanza tossica nel preparato,

L_T è il limite specificato per ciascuna sostanza tossica o molto tossica, espresso in percentuale;

iii) a causa dei loro effetti irreversibili non letali dopo una unica esposizione, i preparati contenenti una o più sostanze pericolose che producono tali effetti in una concentrazione singola superiore:

- a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la o le sostanze considerate,
- oppure a quella fissata al punto 2 dell'allegato I (tabella II) della presente direttiva qualora la o le sostanze considerate non figurino nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, oppure vi figurino senza i limiti di concentrazione;

iv) a causa dei loro effetti a lungo termine, i preparati contenenti una o più sostanze pericolose che producono tali effetti in una concentrazione singola superiore:

- a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la o le sostanze considerate,
- oppure a quella fissata al punto 3 dell'allegato I (tabella III) della presente direttiva qualora la o le sostanze considerate non figurino nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, oppure vi figurino senza i limiti di concentrazione;

c) sono considerati nocivi:

i) a causa dei loro effetti acuti letali i preparati contenenti una o più sostanze classificate o ritenute molto tossiche, tossiche o nocive in una concentrazione singola superiore:

- a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la o le sostanze considerate,
- oppure a quella fissata al punto 1 dell'allegato I (tabella I) della presente direttiva qualora la o le sostanze non figurino nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE oppure vi figurino senza i limiti di concentrazione;

ii) a causa dei loro effetti acuti letali, i preparati contenenti più sostanze classificate o ritenute molto tossiche, tossiche o nocive in una concentrazione singola non superiore ai limiti fissati nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, oppure nel punto 1 dell'allegato I (tabella I) della presente direttiva, se la somma dei quozienti ottenuti dividendo la percentuale in peso di ciascuna sostanza nel preparato per il limite di nocività fissato per questa stessa sostanza è superiore o pari a 1,

ossia:

$$\sum \left(\frac{P_{T+}}{L_{Xn}} + \frac{P_T}{L_{Xn}} + \frac{P_{Xn}}{L_{Xn}} \right) \geq 1$$

ove:

P_{T+} è la percentuale in peso di ciascuna sostanza molto tossica nel preparato,

P_T è la percentuale in peso di ciascuna sostanza tossica nel preparato,

P_{Xn} è la percentuale in peso di ciascuna sostanza nociva nel preparato,

L_{Xn} è il limite specificato per ciascuna sostanza molto tossica, tossica o nociva, espresso in percentuale;

iii) a causa dei loro effetti irreversibili non letali dopo un'unica esposizione, i preparati contenenti una o più sostanze pericolose che presentano tali effetti in una concentrazione singola superiore:

- a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la o le sostanze considerate,
- oppure a quella fissata al punto 2 dell'allegato I (tabella II) della presente direttiva qualora la o le sostanze considerate non figurino nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE oppure vi figurino senza i limiti di concentrazione;

iv) a causa dei loro effetti a lungo termine, i preparati contenenti una o più sostanze pericolose che producono tali effetti in una concentrazione singola superiore:

- a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la o le sostanze considerate,
- oppure a quella fissata al punto 3 dell'allegato I (tabella III) della presente direttiva qualora la o le sostanze considerate non figurino nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE oppure vi figurino senza i limiti di concentrazione;

v) a causa dei loro effetti di sensibilizzazione mediante inalazione, i preparati contenenti almeno una sostanza pericolosa cui si applica la frase R 42 che caratterizza tali effetti in una concentrazione singola superiore:

- a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la o le sostanze considerate,
- oppure a quella fissata al punto 5 dell'allegato I (tabella V) della presente direttiva qualora la o le sostanze considerate non figurino nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE oppure vi figurino senza i limiti di concentrazione;

d) sono considerati molto corrosivi ⁽¹⁾:

i) i preparati contenenti una o più sostanze classificate o considerate come corrosive e designate con la frase R 35 per una concentrazione singola superiore:

- a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la o le sostanze considerate,
- oppure a quella fissata al punto 4 dell'allegato I (tabella IV) della presente direttiva qualora la o le sostanze non figurino nell'allegato I della direttiva

⁽¹⁾ Per «sostanze molto corrosive» ai sensi della presente direttiva si intendono le sostanze che recano il simbolo C e la frase di rischio R 35.

va 67/548/CEE, oppure vi figurino senza i limiti di concentrazione;

- ii) i preparati contenenti più sostanze classificate o considerate come corrosive e cui si applica la frase R 35 in una concentrazione singola non superiore ai limiti fissati nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, oppure nel punto 4 dell'allegato I (tabella IV) della presente direttiva, se la somma dei quozienti ottenuti dividendo la percentuale in peso di ciascuna sostanza corrosiva contenuta nel preparato per il limite di corrosione fissato per questa stessa sostanza è superiore o pari a 1,

ossia:

$$\sum \left(\frac{P_{C,R35}}{L_{C,R35}} \right) \geq 1$$

ove:

$P_{C,R35}$ è la percentuale in peso presente nel preparato di ciascuna sostanza corrosiva cui si applica la frase R 35,

$L_{C,R35}$ è il limite di corrosione specificato per ciascuna sostanza corrosiva cui si applica la frase R 35, espresso in percentuale in peso;

- e) sono anche considerati corrosivi per la pelle:

- i) i preparati contenenti una o più sostanze classificate o considerate come corrosive e cui si applica la frase R 34 in una concentrazione singola superiore:

— a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la o le sostanze considerate,

— oppure a quella fissata al punto 4 dell'allegato I (tabella IV) della presente direttiva qualora la o le sostanze non figurino nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, o vi figurino senza i limiti di concentrazione.

- ii) i preparati contenenti più sostanze classificate o considerate come corrosive e cui si applica la frase R 34 in una concentrazione singola non superiore ai limiti fissati nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, o nel punto 4 dell'allegato I (tabella IV) della presente direttiva se la somma dei quozienti ottenuti dividendo la percentuale in peso di ogni sostanza corrosiva presente nel preparato per il limite di corrosione stabilito per tale sostanza è superiore o pari a 1,

ossia:

$$\sum \left(\frac{P_{C,R35}}{L_{C,R34}} + \frac{P_{C,R34}}{L_{C,R34}} \right) \geq 1$$

ove:

$P_{C,R35}$ è la percentuale in peso di ciascuna sostanza molto corrosiva presente nel preparato,

$P_{C,R34}$ è la percentuale in peso di ciascuna sostanza corrosiva presente nel preparato,

$L_{C,R34}$ è il limite di corrosione specificato per ciascuna sostanza corrosiva;

- f) si considera che possono provocare lesioni oculari gravi:

- i) i preparati contenenti una o più sostanze classificate o considerate irritanti e cui si applica la frase R 41 in una concentrazione singola superiore:

— a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la o le sostanze considerate,

— oppure a quella fissata al punto 4 dell'allegato I (tabella IV) della presente direttiva qualora la o le sostanze non figurino nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, o vi figurino senza i limiti di concentrazione;

- ii) i preparati contenenti più sostanze classificate o considerate corrosive oppure irritanti e cui si applica la frase R 41 in una concentrazione singola non superiore ai limiti fissati nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, oppure al punto 4 dell'allegato I (tabella IV) della presente direttiva, se la somma dei quozienti ottenuti dividendo la percentuale in peso di ogni sostanza contenuta nel preparato per il limite di irritazione fissato per tale sostanza è superiore o pari a 1,

ossia:

$$\sum \left(\frac{P_{Xi,R41}}{L_{Xi,R41}} \right) \geq 1$$

ove:

$P_{Xi,R41}$ è la percentuale in peso di ciascuna sostanza irritante cui si applica la frase R 41 presente nel preparato,

$L_{Xi,R41}$ è il limite di irritazione specificato per ciascuna sostanza irritante cui si applica la frase R 41, espresso in percentuale in peso;

- g) sono considerati irritanti per la pelle:

- i) i preparati contenenti una o più sostanze classificate o considerate corrosive o irritanti e cui si applica

la frase R 38 in una concentrazione singola superiore:

- a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per le sostanze considerate,
 - oppure a quella fissata al punto 4 dell'allegato I (tabella IV) della presente direttiva qualora la o le sostanze non figurino nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE o vi figurino senza i limiti di concentrazione;
- ii) i preparati contenenti più sostanze classificate o considerate corrosive oppure irritanti e cui si applica la frase R 38 in una concentrazione singola non superiore ai limiti fissati nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, oppure al punto 4 dell'allegato I (tabella IV) della presente direttiva, se la somma dei quozienti ottenuti dividendo la percentuale in peso di ogni sostanza contenuta nel preparato per il limite di irritazione fissato per tale sostanza è superiore o pari a 1,

ossia:

$$\sum \left(\frac{P_{C,R35}}{L_{Xi,R38}} + \frac{P_{C,R34}}{L_{Xi,R38}} + \frac{P_{Xi,R38}}{L_{Xi,R38}} \right) \geq 1$$

ove:

- $P_{C,R35}$ è la percentuale in peso di ciascuna sostanza corrosiva cui si applica la frase R 35 presente nel preparato,
- $P_{C,R34}$ è la percentuale in peso di ciascuna sostanza corrosiva cui si applica la frase R 34 presente nel preparato,
- $P_{Xi,R38}$ è la percentuale in peso di ciascuna sostanza irritante cui si applica la frase R 38 presente nel preparato,
- $L_{Xi,R38}$ è il limite di irritazione fissato per ciascuna sostanza corrosiva o irritante cui si applica la frase R 38, espresso in percentuale di peso;

- iii) a causa dei loro effetti di sensibilizzazione mediante contatto con la pelle, i preparati contenenti almeno una sostanza pericolosa cui si applica la frase R 43 che caratterizza tali effetti in una concentrazione singola superiore:

- a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la sostanza considerata,
- oppure a quella fissata al punto 5 dell'allegato I (tabella V) della presente direttiva, qualora la o le sostanze considerate non figurino nell'allegato I

della direttiva 67/548/CEE o vi figurino senza i limiti di concentrazione;

- h) sono considerati irritanti per gli occhi:
- i) i preparati contenenti una o più sostanze classificate o considerate irritanti e cui si applica la frase R 41 o R 36 in una concentrazione singola superiore:
- a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la o le sostanze considerate,
 - oppure a quella fissata al punto 4 dell'allegato I (tabella IV) della presente direttiva qualora la o le sostanze non figurino nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, o vi figurino senza i limiti di concentrazione;
- ii) i preparati contenenti più sostanze classificate o considerate irritanti e cui si applica la frase R 41 o la frase R 36 in una concentrazione singola non superiore ai limiti fissati nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, oppure al punto 4 dell'allegato I (tabella IV) della presente direttiva, se la somma dei quozienti ottenuti dividendo la percentuale in peso di ogni sostanza contenuta nel preparato per il limite di irritazione fissato per tale sostanza è superiore o pari a 1,

ossia:

$$\sum \left(\frac{P_{Xi,R41}}{L_{Xi,R36}} + \frac{P_{Xi,R36}}{L_{Xi,R36}} \right) \geq 1$$

ove:

- $P_{Xi,R41}$ è la percentuale in peso di ciascuna sostanza irritante cui si applica la frase R 41 presente nel preparato,
- $P_{Xi,R36}$ è la percentuale in peso di ciascuna sostanza irritante cui si applica la frase R 36 presente nella preparazione,
- $L_{Xi,R36}$ è il limite di irritazione specificato per ciascuna sostanza irritante cui si applica la frase R 41 o R 36, espresso in percentuale in peso;

- i) sono considerati irritanti per le vie respiratorie:
- i) i preparati contenenti una o più sostanze classificate o considerate irritanti e cui si applica la frase R 37 in una concentrazione singola superiore:
- a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la o le sostanze considerate,

- oppure a quella fissata al punto 4 dell'allegato I (tabella IV) della presente direttiva qualora la o le sostanze non figurino nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, o vi figurino senza i limiti di concentrazione;
- ii) i preparati contenenti più sostanze classificate o considerate irritanti e cui si applica la frase R 37 in una concentrazione singola non superiore ai limiti fissati nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, oppure al punto 4 dell'allegato I (tabella IV) della presente direttiva, se la somma dei quozienti ottenuti dividendo la percentuale in peso di ogni sostanza contenuta nel preparato per il limite di irritazione fissato per tale sostanza è superiore o pari a 1,
- ossia:
- $$\sum \left(\frac{P_{X_i, R 37}}{L_{X_i, R 37}} \right) \geq 1$$
- ove:
- $P_{X_i, R 37}$ è la percentuale in peso di ciascuna sostanza irritante cui si applica la frase R 37 presente nel preparato,
- $L_{X_i, R 37}$ è il limite di irritazione specificato per ciascuna sostanza irritante cui si applica la frase R 37, espresso in percentuale in peso;
- j) sono considerati cancerogeni e contrassegnati almeno dal simbolo di pericolo e dall'indicazione di pericolo «tossico» i preparati che contengono una sostanza che produca tali effetti e cui viene attribuita la frase tipo R 45 che caratterizza le sostanze cancerogene delle categorie 1 e 2 in una concentrazione superiore o pari:
- a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la sostanza considerata,
- oppure a quella fissata al punto 6 dell'allegato I (tabella VI) della presente direttiva qualora la o le sostanze considerate non figurino nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, o vi figurino senza i limiti di concentrazione;
- k) sono considerati preoccupanti per l'uomo a causa di possibili effetti cancerogeni e contrassegnati almeno dal simbolo di pericolo e dall'indicazione di pericolo «nocivo» i preparati che contengono una sostanza che produca tali effetti e cui viene attribuita la frase tipo R 40 che caratterizza le sostanze cancerogene della categoria 3 in una concentrazione superiore o pari:
- a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la sostanza considerata,
- oppure a quella fissata al punto 6 dell'allegato I (tabella VI) della presente direttiva qualora la o le sostanze considerate non figurino nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, o vi figurino senza i limiti di concentrazione;
- l) sono considerati mutageni e contrassegnati almeno dal simbolo di pericolo e dall'indicazione di pericolo «tossico» i preparati che contengono una sostanza che produca tali effetti e cui viene attribuita la frase tipo R 46 che caratterizza le sostanze mutagene della categoria 1 in una concentrazione superiore o pari:
- a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la sostanza considerata,
- oppure a quella fissata al punto 6 dell'allegato I (tabella VI) della presente direttiva, qualora la o le sostanze considerate non figurino nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE o vi figurino senza i limiti di concentrazione;
- m) sono considerati tali da dover essere trattati come mutageni e contrassegnati almeno dal simbolo di pericolo e dall'indicazione di pericolo «nocivo» i preparati che contengono una sostanza che produca tali effetti e cui viene attribuita la frase tipo R 46 che caratterizza le sostanze mutagene della categoria 2 in una concentrazione superiore o pari:
- a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la sostanza considerata,
- oppure quella fissata al punto 6 dell'allegato I (tabella VI) della presente direttiva, qualora la o le sostanze considerate non figurino nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE o vi figurino senza i limiti di concentrazione;
- n) sono considerati preoccupanti per l'uomo a causa di possibili effetti mutageni e contrassegnati almeno dal simbolo di pericolo e dall'indicazione di pericolo «nocivo» i preparati che contengono una sostanza che produca tali effetti e cui viene attribuita la frase tipo R 40 che caratterizza le sostanze mutagene della categoria 3 in una concentrazione superiore o pari:
- a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la sostanza considerata,
- oppure a quella fissata al punto 6 dell'allegato I (tabella VI) della presente direttiva qualora la o le sostanze considerate non figurino nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE o vi figurino senza i limiti di concentrazione;

o) sono considerati teratogeni e contrassegnati almeno dal simbolo di pericolo e dall'indicazione di pericolo «tossico» i preparati che contengono una sostanza che produca tali effetti e cui viene attribuita la frase tipo R 47 che caratterizza le sostanze teratogene della categoria 1 in una concentrazione superiore o pari:

— a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la sostanza considerata,

— oppure a quella fissata al punto 6 dell'allegato I (tabella VI) della presente direttiva qualora la o le sostanze considerate non figurino nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, o vi figurino senza i limiti di concentrazione;

p) sono considerati tali da dover essere trattati come teratogeni e contrassegnati almeno dal simbolo di pericolo e dall'indicazione di pericolo «nocivo» i preparati che contengono una sostanza che produca tali effetti e cui viene attribuita la frase tipo R 47 che caratterizza le sostanze teratogene della categoria 2 in una concentrazione superiore o pari:

— a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la sostanza considerata,

— oppure a quella fissata al punto 6 dell'allegato I (tabella VI) della presente direttiva qualora la o le sostanze considerate non figurino nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, o vi figurino senza i limiti di concentrazione;

q) sono considerati come aventi effetti specifici non meglio definiti sulla salute e contrassegnati almeno dal simbolo di pericolo e dall'indicazione di pericolo «nocivo» i preparati contenenti una sostanza che non figura ancora nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE ma cui viene provvisoriamente attribuita la frase tipo R 40 che caratterizza tali sostanze in una concentrazione superiore o pari a quella fissata al punto 6 dell'allegato I (tabella VI) della presente direttiva.

6. Per i preparati soggetti alla presente direttiva,

a) le sostanze indicate o meno nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, siano esse presenti come impurità o come additivi, non sono prese in considerazione se la loro concentrazione in peso è inferiore ai seguenti valori:

— 0,1% per le sostanze classificate molto tossiche o tossiche,

— 1% per le sostanze classificate nocive, corrosive o irritanti,

salvo il caso in cui nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE siano fissati valori inferiori;

b) alle sostanze pericolose che non figurano nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE ma che entrano nella composizione di un preparato con una concentrazione in peso superiore a quella indicata alla precedente lettera a) saranno attribuiti dei parametri che ne caratterizzino i pericoli per la salute.

Talune sostanze possono presentare contemporaneamente diverse proprietà pericolose per la salute, ad esempio nocività/irritazione, corrosività, corrosività/nocività, corrosività/sensibilizzazione; in tal caso ciascuna di queste proprietà sarà caratterizzata dal suo limite di concentrazione specifico.

Detti limiti di concentrazione sono determinati conformemente all'allegato I della presente direttiva dal fabbricante o da qualsiasi altra persona che commercializza un siffatto preparato.

Articolo 4

La classificazione dei preparati pericolosi in funzione del grado di pericolo e della natura specifica dei rischi è basata sulle definizioni di cui all'articolo 2. La classificazione è effettuata in funzione del massimo grado di pericolo conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d).

Articolo 5

1. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per garantire che i preparati che rientrano nella presente direttiva possano essere messi sul mercato soltanto se sono conformi alle disposizioni di questa.

2. In caso di dubbio sulla conformità di cui al paragrafo 1 gli Stati membri possono chiedere ragguagli circa la composizione del preparato nonché ogni altra informazione utile.

3. A tal fine, il fabbricante o i responsabili dell'immissione in commercio del preparato tengono a disposizione dell'autorità degli Stati membri i dati utilizzati per la classificazione e l'etichettatura del preparato stesso.

Articolo 6

1. Gli Stati membri prendono tutte le misure opportune affinché:

a) i preparati pericolosi possano essere immessi sul mercato soltanto se i loro imballaggi sono conformi, per quanto riguarda la solidità, l'ermeticità e il sistema di chiusura, alle prescrizioni dell'articolo 15, paragrafo 1 della direttiva 67/548/CEE;

b) i recipienti contenenti i preparati pericolosi offerti o venduti al dettaglio non abbiano:

— una forma e/o una decorazione grafica che attiri o risvegli la curiosità attiva dei bambini o che sia tale da indurre in confusione il consumatore;

- oppure una presentazione e/o una denominazione usata per i prodotti alimentari, gli alimenti per animali, i medicinali e i cosmetici.

2. Gli Stati membri prendono tutte le misure opportune affinché i recipienti contenenti talune categorie di preparati pericolosi offerti o venduti al dettaglio e definiti secondo la procedura descritta al paragrafo 3:

- siano muniti di chiusura di sicurezza per i bambini;
- rechino un'indicazione di pericolo avvertibile al tatto.

3. Le categorie di preparati pericolosi i cui imballaggi dovranno essere muniti dei dispositivi indicati al paragrafo 2 sono definiti secondo la procedura prevista all'articolo 21 della direttiva 64/548/CEE.

Le specifiche tecniche relative a detti dispositivi figurano all'allegato IX, parti A e B della direttiva 67/548/CEE.

Articolo 7

1. Ogni imballaggio deve recare le seguenti indicazioni scritte in modo leggibile ed indelebile:

- a) designazione o nome commerciale del preparato;
- b) nome e indirizzo completi, compreso il numero di telefono, del responsabile dell'immissione sul mercato stabilito all'interno della Comunità, che può essere il fabbricante, l'importatore o il distributore;
- c) il nome chimico della o delle sostanze presenti nel preparato secondo le seguenti condizioni:
 - i) — per i preparati classificati T⁺, T, Xn conformemente all'articolo 3, debbono essere prese in considerazione soltanto le sostanze T⁺, T, Xn presenti la cui concentrazione è pari o superiore ai loro limiti rispettivi più bassi (limite Xn) fissati nell'allegato I della presente direttiva o della direttiva 67/548/CEE;
 - per i preparati classificati C, conformemente all'articolo 3, debbono essere prese in considerazione soltanto le sostanze C presenti la cui concentrazione è pari o superiore al limite più basso (limite Xi) fissato nell'allegato I della presente direttiva o della direttiva 67/548/CEE;
 - per i preparati cui si applica una delle frasi R 42, R 43 o R 42/43 conformemente all'articolo 3 devono essere prese in considerazione soltanto le sostanze a cui si applicano le frasi suddette presenti in concentrazione pari o superiore al limite fissato nell'allegato I della presente direttiva o della direttiva 67/548/CEE;
 - ii) in linea generale un massimo di quattro nomi chimici è sufficiente ad identificare le sostanze precipuamente

responsabili di rischi più rilevanti per la salute che hanno dato luogo alla classificazione e alla scelta delle corrispondenti denominazioni di rischio. In certi casi possono risultare necessari più di quattro nomi chimici.

Se il preparato è associato, conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, a una delle frasi tipo R 39, R 40, R 42, R 43, R 42/43, R 45, R 46, R 47 e/o R 48, deve essere menzionato il nome della o delle sostanze.

Il nome chimico deve corrispondere ad una delle denominazioni di cui all'allegato I della direttiva 67/548/CEE o ad una delle nomenclature internazionalmente riconosciute qualora la sostanza non figuri ancora nel suddetto allegato.

Qualora si possa dimostrare che l'indicazione dell'identità chimica di una sostanza nociva a cui non si applichi nessuna delle frasi R qui sopra menzionate ai sensi della presente direttiva sull'etichetta di un preparato comprometterebbe il carattere riservato della sua proprietà, il fabbricante di preparati è autorizzato a designare tale sostanza con una denominazione che identifichi i gruppi chimici funzionali più significativi o con un'altra denominazione.

In tal caso il fabbricante ne deve informare le autorità dello Stato membro in cui il preparato è immesso sul mercato per la prima volta. Dette autorità trasmettono l'informazione alla Commissione e agli altri Stati membri.

Le informazioni riservate portate a conoscenza delle autorità di uno Stato membro o della Commissione devono venir trattate secondo le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 4 della direttiva 67/548/CEE;

- d) i simboli, se previsti dalla presente direttiva, e le indicazioni dei pericoli che presenta il preparato, conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 67/548/CEE unitamente all'allegato II e, per i preparati presentati sotto forma di aerosol, conformemente ai punti 1.8 e 2.2, lettera c), dell'allegato della direttiva 75/324/CEE per quanto concerne il pericolo di infiammabilità.

Quando su un preparato si deve apporre più di un simbolo di pericolo:

- l'obbligo di apporre il simbolo T rende facoltativi i simboli C ed X;
 - l'obbligo di apporre il simbolo C rende facoltativo il simbolo X;
 - l'obbligo di apporre il simbolo E rende facoltativi i simboli F e O;
- e) le frasi tipo indicanti i rischi specifici derivanti da questi pericoli (frasi R).

Le indicazioni relative ai rischi specifici (frasi R) devono essere conformi alle indicazioni contenute nell'allegato III della direttiva 67/548/CEE e devono essere fornite dal fabbricante o da qualsiasi altra persona che immetta il preparato sul mercato, in conformità dell'allegato I della presente direttiva e dell'allegato VI, punto II D della direttiva 67/548/CEE.

In generale, non è necessario menzionare più di quattro frasi R per descrivere i rischi; a tal fine le frasi combinate enumerate nel detto allegato III sono considerate frasi uniche. Tuttavia, se il preparato appartiene simultaneamente a più categorie di pericolo, tali frasi tipo dovranno coprire l'insieme dei rischi principali presentati dal preparato.

Pertanto, se un preparato è classificato contemporaneamente come nocivo od irritante, esso deve essere etichettato come nocivo e la sua duplice proprietà nociva ed irritante deve essere menzionata con le frasi R adeguate.

Non è necessario menzionare le frasi tipo «estremamente infiammabile» oppure «facilmente infiammabile» se riprendono una indicazione di pericolo utilizzata in applicazione della precedente lettera d);

- f) le frasi tipo indicanti i consigli di prudenza relativi all'utilizzazione del preparato (frasi S).

Le indicazioni concernenti i consigli di prudenza (frasi S) debbono essere conformi alle indicazioni contenute nell'allegato IV della direttiva 67/548/CEE e devono essere fornite dal fabbricante o da qualsiasi altra persona che immetta detto preparato sul mercato, in conformità dell'allegato II della presente direttiva e dell'allegato VI, punto II D della direttiva 67/548/CEE.

In linea di massima non è necessario menzionare più di quattro frasi tipo S per descrivere i consigli di prudenza più opportuni; a tal fine le frasi combinate indicate nel suddetto allegato IV sono considerate frasi uniche.

L'imballaggio è accompagnato da consigli di prudenza relativi all'utilizzazione del preparato qualora sia materialmente impossibile apporli sull'etichetta o sull'imballaggio stesso.

Per i preparati comburenti, facilmente infiammabili ed infiammabili, non è necessario ricordare i rischi specifici ed i consigli di prudenza se il contenuto dell'imballaggio è inferiore a 125 ml. Lo stesso vale per i preparati irritanti, tranne il caso in cui contengano sostanze che possono provocare una sensibilizzazione;

- g) il quantitativo nominale (massa nominale o volume nominale) del contenuto nel caso dei preparati venduti dal dettaglio.

2. Le disposizioni speciali applicabili a taluni preparati figurano nell'allegato II.

3. L'articolo 3, paragrafo 6, lettera a) si applica, mutatis mutandis, all'etichettatura.

4. Sull'imballaggio o sull'etichetta dei preparati che rientrano nella presente direttiva non possono figurare indicazioni come «non tossico», «non nocivo» o qualsiasi altra indicazione analoga intesa a dimostrarne il carattere non pericoloso.

Articolo 8

1. Se le indicazioni prescritte dall'articolo 8 si trovano su un'etichetta, questa deve essere solidamente apposta su uno o più lati dell'imballaggio, in modo da consentirne la lettura orizzontale quando l'imballaggio si trova in posizione normale.

Le dimensioni dell'etichetta devono corrispondere ai seguenti formati:

Capacità dell'imballaggio	Formato (in millimetri)
— inferiore o pari a 3 litri	possibilmente almeno 52 x 74
— superiore a 3 litri e inferiore e pari a 50 litri	almeno 74 x 105
— superiore a 50 litri e inferiore o pari a 500 litri	almeno 105 x 148
— superiore a 500 litri	almeno 148 x 210

Ogni simbolo deve occupare almeno un decimo della superficie dell'etichetta e misurare almeno un centimetro quadrato. L'etichetta deve aderire con tutta la sua superficie all'imballaggio che contiene direttamente il preparato.

Tali formati sono destinati esclusivamente a contenere le informazioni richieste dalla presente direttiva ed eventualmente indicazioni complementari di igiene o di sicurezza.

2. L'etichetta non è richiesta quando l'imballaggio stesso porta bene in vista le indicazioni richieste secondo le modalità di cui al paragrafo 1.

3. Il colore e la presentazione dell'etichetta e, nel caso previsto dal paragrafo 2, dell'imballaggio, devono essere tali da far risultare con chiarezza il simbolo di pericolo e il suo fondo.

4. Gli Stati membri possono esigere, per l'immissione dei preparati pericolosi sul mercato del loro territorio, che l'etichettatura sia redatta nella loro lingua o nelle loro lingue ufficiali.

5. I requisiti di etichettatura prescritti dalla presente direttiva si considerano soddisfatti:

- a) quando l'imballaggio esterno che racchiude uno o più imballaggi interni è etichettato conformemente ai regio-

lamenti internazionali in materia di trasporto di preparati pericolosi e l'imballaggio o gli imballaggi interni sono etichettati conformemente alla presente direttiva;

- b) quando, nel caso di un imballaggio unico, questo è etichettato conformemente ai regolamenti internazionali in materia di trasporto dei preparati pericolosi e conformemente all'articolo 7 paragrafo 2, lettere a), b), c), e), e f), e paragrafo 3.

Per i preparati pericolosi che non escono dal territorio di uno Stato membro, può essere autorizzata un'etichettatura conforme ai regolamenti nazionali invece dell'etichettatura conforme ai regolamenti internazionali in materia di trasporto dei preparati pericolosi.

Articolo 9

1. Gli Stati membri possono permettere:

- a) che l'etichettatura di cui all'articolo 7 possa essere effettuata in altro modo adeguato sugli imballaggi che sono di dimensioni ridotte o che sono altrimenti inadatti per consentire una etichettatura conforme all'articolo 8, paragrafi 1 e 2;
- b) che, in deroga agli articoli 7 e 8 gli imballaggi dei preparati pericolosi che non sono esplosivi, né molto tossici, né tossici, possano non recare etichette o possano essere etichettati in modo diverso quando contengono quantitativi talmente limitati da non comportare alcun pericolo per le persone che manipolano tali preparati e per i terzi.

2. Se uno Stato membro si avvale delle facoltà di cui al paragrafo 1, ne informa immediatamente la Commissione.

Articolo 10

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per l'attuazione di un sistema specifico di informazioni (tipo scheda di dati di sicurezza) relativo ai preparati pericolosi.

Le modalità del suddetto sistema vengono fissate secondo la procedura prevista all'articolo 21 della direttiva 67/548/CEE entro tre anni dall'adozione della presente direttiva e tenendo conto dei sistemi vigenti negli Stati membri.

Tali informazioni sono principalmente destinate agli utilizzatori professionali e devono permettere loro di prendere le misure necessarie ai fini della protezione della salute e della sicurezza sul posto di lavoro.

Articolo 11

La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di prescrivere, nel rispetto del trattato, le condizioni

che ritengono necessarie per garantire la protezione dei lavoratori che utilizzano i preparati pericolosi in questione, purché ciò non implichi modifiche della classificazione, dell'imballaggio e dell'etichettatura dei preparati pericolosi rispetto alla presente direttiva.

Articolo 12

Gli Stati membri designano l'organismo o gli organismi incaricati di ricevere le informazioni relative ai preparati pericolosi, compresa la composizione chimica, immessi sul mercato.

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché gli organismi designati presentino tutte le garanzie necessarie al mantenimento della riservatezza delle informazioni ricevute. Tali informazioni possono essere utilizzate soltanto per rispondere a richieste di carattere sanitario in vista di misure preventive o curative e in particolare in caso d'urgenza.

Gli Stati membri vigilano affinché le informazioni non siano utilizzate per altri scopi.

Per i preparati già commercializzati gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di tre anni dalla sua adozione.

Gli Stati membri dispongono che i fabbricanti o le persone responsabili della commercializzazione dei preparati pericolosi forniscano agli organismi designati tutte le informazioni che questi richiedono per poter svolgere i loro compiti.

Articolo 13

Gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare per motivi di classificazione, di imballaggio o di etichettatura, ai sensi della presente direttiva, l'immissione sul mercato dei preparati pericolosi se sono conformi alla direttiva, in particolare all'allegato II.

Articolo 14

1. Se uno Stato membro constata, in base a una motivazione circostanziata, che un preparato, benché conforme alla presente direttiva, può costituire un pericolo a causa della sua classificazione, imballaggio o etichettatura, tale Stato può vietare temporaneamente o sottoporre a condizioni particolari nel proprio territorio l'immissione sul mercato del preparato pericoloso. Esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, precisando i motivi che giustificano la sua decisione.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1, la Commissione consulta al più presto gli Stati membri interessati; essa esprime poi senza indugio il suo parere e prende le misure del caso.

Qualora la Commissione ritenga necessario apportare adeguamenti tecnici alla presente direttiva, tali adeguamenti sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 21 della direttiva 67/548/CEE. In questo caso, lo Stato membro che ha preso misure di salvaguardia può mantenerle fino all'entrata in vigore di tali adeguamenti.

Articolo 15

Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati al progresso tecnico sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 21 della direttiva 67/548/CEE.

Articolo 16

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro trentasei mesi a decorrere dalla sua adozione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Sei mesi più tardi gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. Dalla data di applicazione della presente direttiva, le direttive 73/173/CEE e 77/728/CEE non sono più applicabili. Nondimeno, i preparati la cui classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura sono conformi alle prescrizioni delle direttive summenzionate possono ancora essere immessi sul mercato sino a un anno dalla data precitata.

Articolo 17

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 7 giugno 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. BANGEMANN

ALLEGATO I

LIMITI DI CONCENTRAZIONE DA UTILIZZARE PER APPLICARE IL METODO CONVENZIONALE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 5

Occorre valutare tutti i rischi che l'uso di una sostanza può comportare per la salute. A tal fine gli effetti pericolosi per la salute sono stati così suddivisi:

- effetti acuti letali,
- effetti irreversibili non letali dopo un'unica esposizione,
- effetti gravi dopo esposizione ripetuta o prolungata;
- effetti corrosivi,
- effetti irritanti,
- effetti sensibilizzanti;
- effetti cancerogeni,
- effetti mutageni,
- effetti teratogeni.

La valutazione sistematica di tutti gli effetti pericolosi per la salute è espressa mediante limiti di concentrazione in relazione alla classificazione della sostanza, ossia al simbolo e alle frasi di rischio. Pertanto, data la norma di priorità dei simboli, è importante considerare, oltre al simbolo stesso, tutte le frasi di rischi particolari relative a ciascuna sostanza considerata.

1. Effetti acuti letali

I limiti di concentrazione fissati nella tabella I determinano la classificazione del preparato per quanto riguarda la concentrazione singola della o delle sostanze presenti, di cui è anche indicata la classificazione.

TABELLA I

Classificazione della sostanza	Classificazione del preparato		
	T ⁺	T	X _n
T ⁺ con R 26, R 27, R 28	conc. ≥ 7 %	1 % ≤ conc. < 7 %	0,1 % ≤ conc. < 1 %
T ⁺ con R 23, R 24, R 25		conc. ≥ 25 %	3 % ≤ conc. < 25 %
X _n con R 20, R 21, R 22			conc. ≥ 25 %

Le frasi di rischio R dovranno essere attribuite al preparato secondo i seguenti criteri:

- l'etichetta dovrà obbligatoriamente includere una o più delle frasi R summenzionate a seconda della classificazione usata;
- in linea di massima le frasi R scelte dovrebbero essere quelle applicabili alla o alle sostanze presenti in concentrazioni corrispondenti alla classificazione più rigorosa.

2. Effetti irreversibili non letali dopo un'unica esposizione

Per le sostanze che producono effetti irreversibili non letali dopo una singola esposizione (R 39—R 40) i limiti di concentrazione singola fissati nella tabella II determinano, ove necessario, la classificazione del preparato e la frase R che dovrà accompagnarlo.

TABELLA II

Classificazione della sostanza	Classificazione del preparato		
	T ⁺	T	X _n
T ⁺ con R 39	conc. ≥ 10 % R 39 (*) obbligatoria	1 % ≤ conc. < 10 % R 49 (*) obbligatoria	0,1 % ≤ conc. < 1 % R 40 (*) obbligatoria
T ⁺ con R 39		conc. ≥ 10 % R 39 (*) obbligatoria	1 % ≤ conc. < 10 % R 40 (*) obbligatoria
X _n con R 40			conc. ≥ 10 % R 40 (*) obbligatoria

(*) In base alla Guida all'etichettatura dell'allegato VI, punto II D debbono inoltre essere indicate, secondo la classificazione, le frasi tipo da R 20 a R 28, per specificare la via di somministrazione o le modalità di esposizione.

3. Effetti gravi dopo esposizione ripetuta o prolungata

Per le sostanze che producono effetti gravi dopo esposizione ripetuta o prolungata (R 48) i limiti di concentrazione singola fissati nella tabella III determinano, ove necessario, la classificazione del preparato e la frase R che dovrà accompagnarlo.

TABELLA III

Classificazione della sostanza	Classificazione del preparato	
	T	X _n
T con R 48	conc. ≥ 10 % R 48 (*) obbligatoria	1 % ≤ conc. < 10 % R 48 (*) obbligatoria
X _n con R 48		conc. ≥ 10 % R 48 (*) obbligatoria

(*) In base alla Guida all'etichettatura dell'allegato VI, punto II D debbono inoltre essere indicate, secondo la classificazione, le frasi tipo da R 20 a R 28, per specificare la via di somministrazione o le modalità di esposizione.

4. Effetti corrosivi ed irritanti

Per le sostanze che producono effetti corrosivi (R 34—R 35) o effetti irritanti (R 36, R 37, R 38, R 41) i limiti di concentrazione singola specificati nella tabella IV determinano, ove necessario, la classificazione del preparato.

TABELLA IV

Classificazione della sostanza e/o frase tipo di rischio che la caratterizza	Classificazione del preparato e frase tipo di rischio			
	almeno C con R 35	almeno C con R 34	almeno X ₁ con R 41 ¹	almeno X ₁ con R 36, 37, 38
Almeno C con R 35	conc. ≥ 10 % R 35 obbligatoria	5 % ≤ conc. < 10 % R 34 obbligatoria		1 % ≤ conc. < 5 % R 36/38 obbligatorie
Almeno C con R 34		conc. ≥ 10 % R 34 obbligatoria		5 % ≤ conc. < 10 % R 36/38 obbligatorie
Almeno X ₁ con R 41			conc. ≥ 10 % R 41 obbligatoria	5 % ≤ conc. < 10 % R 36 obbligatoria
Almeno X ₁ con R 36, 37, 38				conc. ≥ 20 % R 36, R 37 o R 38 sono obbligatorie in base alla concentrazione se sono applicate alle sostanze considerate

5. Effetti sensibilizzanti

Le sostanze che producono tali effetti sono classificate:

- almeno come nocive (X_n), ed etichettate con R 42, se questo effetto può essere prodotto mediante inalazione,
- almeno come irritanti (X_i), ed etichettate con R 43, se questo effetto può essere prodotto mediante contatto con la pelle,
- almeno come nocive (X_n), ed etichettate con R 42/43, se questo può essere prodotto in entrambi i modi.

I limiti di concentrazione singola fissati nella tabella V determinano, ove necessario, la classificazione del preparato e la frase R che dovrà accompagnarlo.

TABELLA V

Classificazione della sostanza	Classificazione del preparato e frase tipo di rischio	
	almeno X_n con R 42	almeno X_i con R 43
Almeno X_n con R 42	conc. $\geq 1\%$ R 42 obbligatoria	
Almeno X_i con R 43		conc. $\geq 1\%$ R 43 obbligatoria
Almeno X_n con R 42/43	conc. $\geq 1\%$ R 42/43 obbligatoria	

6. Effetti cancerogeni, mutageni, teratogeni

Per le sostanze che presentano tali effetti e le cui concentrazioni limiti specifiche non figurano ancora nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, nonché per quelle che, conformemente al punto 3.1.1 della direttiva 83/467/CEE, sono provvisoriamente etichettate con la frase R 40, i limiti di concentrazione di cui alla tabella VI determinano, ove necessario, la classificazione del preparato e la frase R obbligatoria da assegnargli.

TABELLA VI

Sostanza	Classificazione del preparato e frase tipo di rischio	
	almeno T	almeno X_n
Almeno T con R 45 per le sostanze cancerogene delle categorie 1 e 2	$\geq 0,1\%$ R 45 obbligatoria	
Almeno X_n con R 40 per le sostanze cancerogene della categoria 3		$\geq 1\%$ R 40 obbligatoria
Almeno T con R 46 per le sostanze mutagene della categoria 1	$\geq 0,1\%$ R 46 obbligatoria	
Almeno X_n con R 46 per le sostanze mutagene della categoria 2		$\geq 0,1\%$ R 46 obbligatoria
Almeno X_n con R 40 per le sostanze mutagene della categoria 3		$\geq 1\%$ R 40 obbligatoria
Almeno T con R 47 per le sostanze teratogene della categoria 1	$\geq 0,5\%$ R 47 obbligatoria	
Almeno X_n con R 47 per le sostanze teratogene della categoria 2		$\geq 5\%$ R 47 obbligatoria
Almeno X_n con R 40 provvisoria ai sensi del § 3.1.1 della direttiva 83/467/CEE		$\geq 1\%$ R 40 obbligatoria

ALLEGATO II

DISPOSIZIONI SPECIALI PER L'ETICHETTATURA DI TALUNI PREPARATI

1. PREPARATI CLASSIFICATI MOLTO TOSSICI, TOSSICI O CORROSIVI VENDUTI AL DETTAGLIO

- 1.1. L'etichetta dell'imballaggio contenente detti preparati oltre ai consigli di prudenza specifici, deve recare obbligatoriamente i consigli di prudenza: S 1/S 2 e S 4.
- 1.2. L'imballaggio contenente detti preparati deve essere accompagnato, qualora fosse materialmente impossibile apporla direttamente, da una precisa istruzione per l'uso comprensibile a tutti, comprendente, all'occorrenza, informazioni relative alla distruzione dell'imballaggio vuoto.

2. PREPARATI CONTENENTI PIOMBO

2.1. Pitture e vernici

L'etichetta dell'imballaggio di pitture e vernici il cui tenore in piombo totale determinato conformemente alla norma ISO 6503-1984 è superiore allo 0,25 % (espresso in peso di metallo) del peso totale del preparato deve recare una delle seguenti indicazioni:

«Contiene piombo. Non utilizzare su oggetti che possono essere masticati o succhiati dai bambini.»

Per gli imballaggi il cui contenuto è inferiore a 125 ml, l'indicazione può essere la seguente:

«Attenzione! Contiene piombo.»

3. PREPARATI CONTENENTI CIANOACRILATI

3.1. Colle

L'imballaggio che contiene direttamente colle a base di cianoacrilato deve recare le seguenti indicazioni:

«Cianoacrilato

Pericolo

Aderisce alla pelle e agli occhi in pochi secondi.

Conservare fuori dalla portata dei bambini.»

All'imballaggio devono essere allegati gli opportuni consigli di prudenza.

4. PREPARATI CONTENENTI ISOCIANATI

L'etichetta dell'imballaggio dei preparati contenenti isocianati (monomero, oligomero, prepolimero, ecc., tal quali o in miscuglio) deve recare le seguenti indicazioni:

«Contiene isocianati.

Si vedano le avvertenze del fabbricante.»

5. PREPARATI CONTENENTI COMPOSTI EPOSSIDICI CON PESO MOLECOLARE MEDIO ≥ 700

L'etichetta dell'imballaggio dei preparati contenenti composti epossidici con peso molecolare medio ≥ 700 deve recare le seguenti indicazioni:

«Contiene composti epossidici.

Si vedano le avvertenze del fabbricante.»

6. PREPARATI DESTINATI AD ESSERE APPLICATI MEDIANTE POLVERIZZAZIONE

L'etichetta dell'imballaggio dei preparati destinati ad essere applicati mediante polverizzazione deve recare i consigli di prudenza S 23 e S 38 oppure S 23 e S 51 a seconda dei criteri di applicazione definiti dalla direttiva 83/467/CEE.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 1988

che modifica le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE concernenti rispettivamente la commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patate, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole

(88/380/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che, per le ragioni esposte in appresso, occorre modificare le direttive seguenti concernenti la commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione:

- direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 88/95/CEE ⁽⁴⁾;
- direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 87/480/CEE ⁽⁶⁾;
- direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali ⁽⁷⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 87/120/CEE ⁽⁸⁾;
- direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate ⁽⁹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 87/374/CEE ⁽¹⁰⁾;
- direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra ⁽¹¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 87/480/CEE;
- direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ⁽¹²⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 86/155/CEE ⁽¹³⁾;

- direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi ⁽¹⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 87/481/CEE ⁽¹⁵⁾;

considerando che, a motivo dell'accresciuta importanza a livello comunitario, il bromo, il bromo dell'Alaska, la facelia, il triticale, il cavolo cinese e la cicoria industriale devono essere inclusi nel campo d'applicazione delle suddette direttive: che, per le medesime ragioni, le varietà ibride di girasole e di alcune altre specie di cereali devono anch'esse essere inserite nel campo d'applicazione delle suddette direttive; che le colture e le sementi di dette specie e tipi di varietà devono soddisfare condizioni conformi a quelle prescritte dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per il commercio internazionale di sementi, escluse le varietà allogame di triticale e le varietà ibride di alcune altre specie supplementari di cereali per le quali l'OCSE non ha finora stabilito dette condizioni;

considerando che sembra opportuno, da un lato, rivedere alcune disposizioni per agevolare la riproduzione delle sementi in Stati membri diversi da quello di origine e, dall'altro, adottare misure comunitarie per garantire l'identità delle sementi, commercializzate tal quali ai fini del condizionamento;

considerando che sembra opportuno accordare agli Stati membri un periodo di tempo supplementare per poter autorizzare, a talune condizioni, la certificazione ufficiale delle sementi di specie autogame di cereali le quali non sono state sottoposte ad ispezioni ufficiali sul campo di produzione e per consentire la commercializzazione di determinate varietà di segale le quali non soddisfano talune condizioni previste nell'allegato II della direttiva 66/402/CEE, onde poter acquisire l'esperienza necessaria in vista di una soluzione più generale e definitiva in particolare per quanto riguarda la segale, in base alle informazioni che devono essere fornite dal Regno Unito;

considerando che, per trovare migliori soluzioni per sostituire elementi dei regimi di certificazione adottati in base alle citate direttive, sembra opportuno organizzare esperimenti temporanei da effettuarsi in base a condizioni specifiche; che, pertanto, è necessaria una base giuridica per effettuare detti esperimenti;

considerando che occorre migliorare le disposizioni concernenti le informazioni che devono figurare sull'etichetta ufficiale per quanto riguarda il nome della specie e delle

⁽¹⁾ GU n. C 356 del 31. 12. 1985, pag. 37.

⁽²⁾ GU n. C 68 del 24. 3. 1986, pag. 155.

⁽³⁾ GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2290/66.

⁽⁴⁾ GU n. L 56 del 2. 3. 1988, pag. 42.

⁽⁵⁾ GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.

⁽⁶⁾ GU n. L 273 del 26. 9. 1987, pag. 43.

⁽⁷⁾ GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.

⁽⁸⁾ GU n. L 49 del 18. 2. 1987, pag. 39.

⁽⁹⁾ GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2320/66.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 197 del 18. 7. 1987, pag. 36.

⁽¹¹⁾ GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.

⁽¹²⁾ GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.

⁽¹³⁾ GU n. L 118 del 7. 5. 1986, pag. 23.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 7.

⁽¹⁵⁾ GU n. L 273 del 26. 9. 1987, pag. 45.

varietà per fornire una migliore informazione agli utilizzatori di sementi e agevolare gli scambi intracomunitari;

considerando che si deve garantire che le etichette del fornitore, richieste da talune normative nazionali, siano compilate in modo tale da non poter essere confuse con le etichette ufficiali;

considerando che è auspicabile facilitare agli Stati membri l'esclusione dal campo di applicazione delle direttive 66/402/CEE e 69/208/CEE di sementi di specie di cereali o di piante oleaginose e da fibra di scarsa importanza economica;

considerando che, per quanto concerne la direttiva 70/458/CEE, devono essere adattate alcune disposizioni relative alle varietà di talune specie vegetali per consentire di tener conto degli sviluppi attuali nel processo di rinnovamento dell'ammissione ufficiale di talune varietà;

considerando che di norma le condizioni relative al valore agronomico o di utilizzazione di una varietà non devono essere richieste per l'ammissione di varietà (linee «inbred», ibridi) destinate unicamente a servire da componente di varietà ibride;

considerando che deve essere possibile esigere l'idoneità a scopi specifici di alcune varietà di graminacee non destinate alla produzione di piante foraggere;

considerando che le richieste di autorizzazione presentate dalla Repubblica ellenica per vietare su tutto il territorio nazionale o su parte del medesimo la commercializzazione delle sementi o dei materiali di moltiplicazione di talune varietà che figurano nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole o nel catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi devono essere prese in considerazione per consentire alla Repubblica ellenica di completare l'adattamento della propria produzione e della propria commercializzazione di sementi e materiali di moltiplicazione alle esigenze comunitarie per i cataloghi comuni;

considerando che è utile precisare alcune disposizioni contenute nelle direttive summenzionate;

considerando che è opportuno rinviare la data di attuazione delle modifiche già apportate alle summenzionate direttive dalle direttive 86/155/CEE e 86/320/CEE per farla corrispondere alla data principale di attuazione della presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 66/400/CEE è modificata come segue:

- 1) all'articolo 2, paragrafo 1, lettera E, i termini «bb)» sono sostituiti da «aa) bis e bb)»;
- 2) all'articolo 2 è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. I diversi tipi di varietà, compresi i componenti, destinati alla certificazione alle condizioni della presente direttiva, possono essere specificati e definiti conformemente alla procedura di cui all'articolo 21.»;

3) l'articolo 12 diventa l'articolo 12, paragrafo 1.

4) all'articolo 12 è aggiunto il paragrafo seguente:

«2. L'etichetta di cui al paragrafo 1 è redatta in modo da non poter essere confusa con l'etichetta ufficiale di cui all'articolo 11, paragrafo 1.»;

5) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 13 bis

Al fine di trovare migliori alternative a taluni elementi del regime di certificazione adottato dalla presente direttiva, si può decidere l'organizzazione, in condizioni specifiche, di esperimenti temporanei a livello comunitario, conformemente alla procedura di cui all'articolo 21.

Nell'ambito di tali esperimenti, gli Stati membri possono essere esentati da taluni obblighi previsti dalla presente direttiva. La portata di tale esenzione è definita in rapporto alle condizioni cui essa si applica. La durata di un esperimento non deve superare sette anni.»;

6) all'articolo 14, paragrafo 2, lettera c), i termini «bb)» sono sostituiti da «aa) bis e bb)»;

7) all'articolo 14, paragrafo 3, lettera c), il testo del quinto e del sesto trattino è sostituito dal testo seguente:

«— specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, o con il suo nome comune, o con entrambi, indicazione che precisa se si tratta di barbabietole da zucchero o di barbabietole da foraggio,

— varietà, indicata almeno in caratteri latini,»;

8) il testo dell'articolo 15 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 15

1. Gli Stati membri prescrivono che le sementi di barbabietole

— provenienti direttamente da sementi di base ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), e

— raccolte in un altro Stato membro,

devono, a richiesta e fatte salve le disposizioni della direttiva 70/457/CEE, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato I, lettera A, per la categoria interessata e se è stata constatata, al momento di un'esame ufficiale, la rispondenza alle condizioni previste all'allegato I, lettera B, per la stessa categoria.

Allorché in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certifi-

cate di generazioni anteriori alle sementi di base, gli Stati membri possono autorizzare anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.

2. Le sementi di barbabietole raccolte in un altro Stato membro e destinate ad essere certificate conformemente a quanto previsto al paragrafo 1, sono

- confezionate e provviste di un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato IV, lettere A e B, conformemente a quanto previsto all'articolo 10, paragrafo 1, e
- accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato IV, lettera C.

3. Gli Stati membri prescrivono inoltre che le sementi di barbabietole

- provenienti direttamente da sementi di base ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un paese terzo a cui è stata concessa l'equivalenza conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b) e
- raccolte in un paese terzo

devono, a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno Stato membro in cui le sementi di base sono state prodotte o certificate ufficialmente, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste in una decisione di equivalenza presa conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a) per la categoria interessata e si è constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato I, lettera B, per la stessa categoria. Anche gli altri Stati membri possono autorizzare la certificazione ufficiale di tali sementi.»;

9) nell'allegato III, lettera A, I, il testo del punto 4 è sostituito dal testo seguente:

«4. Specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, o con il suo nome comune, o con entrambi; indicare se si tratta di barbabietole da zucchero o da foraggio,»;

10) nell'allegato III, lettera A, I, al punto 5 è aggiunta la frase seguente:

«indicata almeno in caratteri latini,»;

11) nell'allegato III, lettera B, il testo del punto 6 è sostituito dal testo seguente:

«6. Specie, indicata almeno in caratteri latini. Indicare se si tratta di barbabietole da zucchero o da foraggio,»;

12) nell'allegato III, lettera B, al punto 7 è aggiunta la frase seguente: «indicata almeno in caratteri latini,»;

13) è aggiunto l'allegato seguente:

«ALLEGATO IV

Etichetta e documento previsti nel caso di sementi non definitivamente certificate e raccolte in un altro Stato membro

A. Indicazioni prescritte per l'etichetta

- Autorità responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi.
- Specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, o con il suo nome comune, o con entrambi; indicazione che precisa se si tratta di barbabietole da zucchero o da foraggio,
- Varietà, indicata almeno in caratteri latini.
- Categoria.
- Numero di riferimento del campo o della partita.
- Peso netto o lordo dichiarato.
- La menzione "sementi non definitivamente certificate".

B. Colore dell'etichetta

L'etichetta è di colore grigio.

C. Indicazioni prescritte per il documento

- Autorità che rilascia il documento.
- Specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, o con il suo nome comune, o con entrambi; indicare se si tratta di barbabietole da zucchero o da foraggio.
- Varietà, indicata almeno in caratteri latini.
- Categoria.
- Numero di riferimento delle sementi utilizzate e indicazione del paese o dei paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi.
- Numero di riferimento del campo o della partita.
- Superficie coltivata per la produzione della partita oggetto del documento.
- Quantità di sementi raccolte e numero di colli.
- Attestato che sono state soddisfatte le condizioni prescritte per la coltura da cui le sementi provengono.
- Se del caso, i risultati dell'analisi preliminare delle sementi.»

Articolo 2

La direttiva 66/401/CEE è modificata come segue:

- 1) all'articolo 2, paragrafo 1, lettera A; a) i termini:

«Bromus catharticus Vahl	Bromo
Bromus sitchensis Trin.	Bromo dell'Alaska»

sono aggiunti dopo i termini:

«Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. S. e K. B. Presl	Avena altissima»
--	------------------

e alla lettera c), i termini:

«Phacelia tanacetifolia Benth.	Facelia»
-----------------------------------	----------

sono aggiunti dopo i termini:

«Brassica oleracea L. con- var. acephala (DC) Alef. van medullosa thell + var. viridis L.	Cavolo da foraggio»;
--	----------------------

- 2) all'articolo 2, paragrafo 1 bis, nel testo in lingua inglese il termine «descriptions» è sostituito dal termine «names»;

- 3) all'articolo 2, i paragrafi 1 ter e 1 quater diventano rispettivamente 1 quater e 1 quinquies;

- 4) all'articolo 2 è inserito il paragrafo seguente:

«1 ter. I diversi tipi di varietà, compresi i componenti, destinati alla certificazione alle condizioni della presente direttiva, possono essere specificati e definiti conformemente alla procedura di cui all'articolo 21.»;

- 5) l'articolo 11 diventa l'articolo 11, paragrafo 1;

- 6) all'articolo 11 è aggiunto il paragrafo seguente:

«2. L'etichetta di cui al paragrafo 1 è redatta in modo da non poter essere confusa con l'etichetta ufficiale di cui all'articolo 10, paragrafo 1»;

- 7) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 13 bis

Al fine di trovare migliori alternative o taluni elementi del regime di certificazione adottato dalla presente direttiva, si può decidere l'organizzazione, in condizioni specifiche, di esperimenti temporanei a livello comunitario, conformemente alla procedura fissata all'articolo 21.

Nell'ambito di tali esperimenti gli Stati membri possono essere esentati da taluni obblighi previsti nella presente direttiva. La portata di tale esenzione è definita in rapporto alle condizioni in cui essa si applica. La durata di un esperimento non deve superare sette anni.»;

- 8) all'articolo 14, paragrafo 3, lettera c), il testo del quinto e del sesto trattino è sostituito dal testo seguente:

«— specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini,

— varietà, indicata almeno in caratteri latini;»;

- 9) all'articolo 14, paragrafo 3 è aggiunta la frase seguente:

«Conformemente alla procedura prevista all'articolo 21 gli Stati membri possono essere dispensati dall'obbligo di indicare la denominazione botanica riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.»;

- 10) il testo dell'articolo 15 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 15

1. Gli Stati membri prescrivono che le sementi di piante foraggere

— provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto paese terzo, e

— raccolte in un altro Stato membro,

devono, a richiesta e senza pregiudizio della direttiva 70/457/CEE, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato I per la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato II per la stessa categoria.

Allorché in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzioni anteriori alle sementi di base, gli Stati membri possono autorizzare anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.

2. Le sementi di piante foraggere raccolte in un altro Stato membro e destinate ad essere certificate conformemente al paragrafo 1, sono

— confezionate e provviste di un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, lettere A e B, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, e

— accompagnate da un documento rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, lettera C.

3. Gli Stati membri prescrivono inoltre che le sementi di piante foraggere

— provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto paese terzo,

e

— raccolte in un paese terzo,

debbono, a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno Stato membro in cui le sementi di base o le suddette sementi certificate sono state prodotte o certificate ufficialmente, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfa le condizioni previste in una decisione di equivalenza presa conformemente all'articolo 16, para-

grafo 1, lettera a) per la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato II per la stessa categoria. Anche gli altri Stati membri possono autorizzare la certificazione ufficiale di tali sementi.»;

11) all'allegato I, paragrafo 2, alla prima colonna della tabella, dopo i termini «Brassica spp.» sono inseriti ogni volta i termini «Phacelia tanacetifolia»;

12) nella seconda frase del testo in lingua francese dell'allegato I, punto 3, il termine «la variété» è sostituito dal termine «l'espèce»;

13) nel titolo della colonna 4 del testo in lingua francese dell'allegato II, parte I, paragrafo 2, lettera A, il termine «animale» è sostituito dal termine «minimale»;

14) nell'allegato II, parte I, paragrafo 2, lettera A, dopo le linee *Arrhenatherum elatius* e *Brassica oleracea* convar. *acephala* sono inserite rispettivamente le linee seguenti:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
« <i>Bromus catharticus</i>	75 (a)		97	1,5	1,0	0,5	0,3				0 (g)	0 (j) (k)	10 (n)	
<i>Bromus sitchensis</i>	75 (a)		97	1,5	1,0	0,5	0,3				0 (g)	0 (j) (k)	10 (n)»	
e														
« <i>Phacelia tanacetifolia</i>	80 (a)		96	1,0	0,5						0	0 (j) (k)»		

15) nell'allegato II, parte II, punto 2, lettera A, dopo le linee *Arrhenatherum elatius* e *Brassica* convar. *acephala* sono inserite rispettivamente le linee seguenti:

1	2	3	4	5	6	7	8
« <i>Bromus catharticus</i>	0,4	20	5	5	5		(j)
<i>Bromus sitchensis</i>	0,4	20	5	5	5		(j)»
e							
« <i>Phacelia tanacetifolia</i>	0,3	20»					

16) nell'allegato III, dopo le linee *Arrhenatherum elatius* e *Brassica oleracea* convar. *acephala* sono inserite rispettivamente le linee seguenti:

1	2	3	4
« <i>Bromus catharticus</i>	10	200	200
<i>Bromus sitchensis</i>	10	200	200»
e			
« <i>Phacelia tanacetifolia</i>	10	300	40»;

17) nell'allegato IV, lettera A, I, a), punto 4, è aggiunto il testo seguente: «indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini»;

18) nell'allegato IV, lettera A, I, a), è aggiunta la frase seguente:

«Conformemente alla procedura prevista all'articolo 21 gli Stati membri possono essere dispensati dall'obbligo di indicare la denominazione botanica riguardo a talune

specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.»;

19) nell'allegato IV, lettera A, I, a), punto 5, è aggiunto il testo seguente: «indicata almeno in caratteri latini»;

20) nell'allegato IV, lettera A, I, b), punto 5, è aggiunto il testo seguente: «indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma

abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini»;

21) nell'allegato IV, lettera A, I b), è aggiunta la frase seguente:

«Conformemente alla procedura prevista all'articolo 21 gli Stati membri possono essere dispensati dall'obbligo di indicare la denominazione botanica riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.»;

22) nell'allegato IV, lettera A, I, c), punto 4, dopo i termini «indicate secondo le specie ed eventualmente le varietà» sono aggiunti i termini «indicate in entrambi i casi almeno in caratteri latini»;

23) nell'allegato IV, lettera A, I, c), punto 4, ultima frase, i termini «al fornitore» sono sostituiti da «all'acquirente»;

24) nell'allegato IV, lettera B, a), punto 6, è aggiunto il testo seguente: «indicata almeno in caratteri latini.»;

25) nell'allegato IV, lettera B, a), punto 7, è aggiunto il testo seguente: «indicata almeno in caratteri latini.»;

26) nell'allegato IV, lettera B, b), punto 6, è aggiunto il testo seguente: «indicata almeno in caratteri latini.»;

27) nell'allegato IV, lettera B, c), punto 11, dopo i termini «indicate secondo le specie ed eventualmente le varietà» sono aggiunti i termini, «, indicate in entrambi i casi almeno in caratteri latini»;

28) è aggiunto l'allegato seguente:

«ALLEGATO V

Etichetta e documento previsti nel caso di sementi non definitivamente certificate e raccolte in un altro Stato membro

A. *Indicazioni prescritte per l'etichetta*

- Autorità responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei mesi.
- Specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini.
- Varietà, indicata almeno in caratteri latini.
- Categoria.
- Numero di riferimento del campo o della partita.

— Peso netto o lordo dichiarato.

— La menzione "sementi non definitivamente certificate".

Conformemente alla procedura prevista all'articolo 21 gli Stati membri possono essere dispensati dall'obbligo di indicare la denominazione botanica riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.

B. *Colore dell'etichetta*

L'etichetta è di colore grigio.

C. *Indicazioni prescritte per il documento*

- Autorità che rilascia il documento.
- Specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini.
- Varietà, indicata almeno in caratteri latini.
- Categoria.
- Numero di riferimento delle sementi utilizzate e nome del paese o dei paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi.
- Numero di riferimento del campo o della partita.
- Superficie coltivata per la produzione della partita coperta dal documento.
- Quantità di sementi raccolte e numero di colli.
- Numero di generazioni dopo le sementi di base, nel caso di sementi certificate.
- Attestato che sono state soddisfatte le condizioni prescritte per la coltura da cui provengono le sementi.
- Se del caso, risultati dell'analisi preliminare delle sementi.»

Articolo 3

La direttiva 66/402/CEE è modificata come segue:

- 1) all'articolo 2, paragrafo 1, lettera A, dopo i termini: «Sorghum sudanense (Piper) Stapf Erba sudanese» sono aggiunti termini: «X Triticosecale Wittm. Triticale»;
- 2) all'articolo 2, paragrafo 1, lettera A del testo tedesco nella linea «Phalaris canariensis L.» la parola «kanariensaat» è sostituita da «Kanariengras»;
- 3) all'articolo 2, paragrafo 1, lettera C la prima frase è sostituita dal testo seguente;

- «C. Sementi di base (avena, orzo, riso, scagliola, segale, triticale, frumento, frumento duro e spelta, comunque diversi dagli ibridi): le sementi»;
- 4) all'articolo 2, paragrafo 1, è aggiunto il testo seguente:
- «C bis. Sementi di base (ibridi di avena, orzo, riso, frumento, frumento duro e spelta):
- destinate alla produzione di ibridi;
 - che, conformemente alle norme di cui all'articolo 4, soddisfano le condizioni fissate agli allegati I e II per le sementi di base e
 - per le quali nel corso di un esame ufficiale sia stata constatata la rispondenza alle suddette condizioni.»;
- 5) all'articolo 2, paragrafo 1, lettera E, la prima frase è sostituita dal testo seguente:
- «E. Sementi certificate (scagliola e segale, comunque diversi dagli ibridi, sorgo, erba sudanese, granturco e ibridi di avena, orzo, riso, frumento, frumento duro e spelta): le sementi»;
- 6) all'articolo 2, paragrafo 1, lettera F, la prima frase è sostituita dal testo seguente:
- «F. Sementi certificate di prima riproduzione (avena, orzo, riso, triticale, frumento, frumento duro e spelta, comunque diversi dagli ibridi): le sementi»;
- 7) all'articolo 2, paragrafo 1, lettera G, la prima frase è sostituita dal testo seguente:
- «G. Sementi certificate di seconda riproduzione (avena, orzo, riso, triticale, frumento, frumento duro e spelta, comune diversi dagli ibridi): le sementi»;
- 8) all'articolo 2, paragrafo 1 bis del testo in lingua inglese, il termine «descriptions» è sostituito da «names»;
- 9) all'articolo 2 i paragrafi 1 ter e 1 quater diventano rispettivamente i paragrafi 1 quinquies e 1 sexto;
- 10) all'articolo 2 sono inseriti i paragrafi seguenti:
- «1 ter. Le modifiche da apportare al paragrafo 1 lettere C, C bis, E, F e G, per includere gli ibridi di scagliola, segale e triticale nel campo d'applicazione della presente direttiva sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 21.
- 1 quater. I diversi tipi di varietà, compresi i componenti, destinati alla certificazione alle condizioni della presente direttiva, possono essere specificati e definiti conformemente alla procedura di cui all'articolo 21. Le definizioni di cui al paragrafo 1, lettera B, sono adottate di conseguenza, secondo la stessa procedura.»;
- 11) all'articolo 2, paragrafo 1 sexto, la data «30 giugno 1982» è sostituita da «30 giugno 1987» e il secondo trattino è soppresso;
- 12) all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d) la data «31 dicembre 1982» è sostituita da «30 giugno 1989»;
- 13) all'articolo 4 è aggiunto il paragrafo seguente:
- «3. Nel caso delle sementi di triticale destinate ad essere commercializzate nel loro territorio, gli Stati membri possono ridurre la facoltà germinativa richiesta nell'allegato II all'80%. Se, in tali casi, le sementi di triticale non soddisfano le condizioni di cui all'allegato II per quanto riguarda la facoltà germinativa, questo fatto nonché il fatto che le sementi sono destinate ad essere commercializzate unicamente nel territorio dello Stato membro interessato sono specificati sull'etichetta.»;
- 14) l'articolo 11 diventa l'articolo 11, paragrafo 1;
- 15) all'articolo 11 è aggiunto il paragrafo seguente:
- «2. L'etichetta di cui al paragrafo 1 è redatta in modo da non poter essere confusa con l'etichetta ufficiale di cui all'articolo 10, paragrafo 1.»;
- 16) è inserito l'articolo seguente:
- «Articolo 13 bis*
- Al fine di trovare migliori alternative a taluni elementi del regime di certificazione adottato dalla presente direttiva, si può decidere l'organizzazione, in condizioni specifiche, di esperimenti temporanei a livello comunitario, conformemente alla procedura fissata all'articolo 21.
- Nel quadro di tali esperimenti, gli Stati membri possono essere esentati da taluni obblighi previsti dalla presente direttiva. La portata di tale esenzione sarà definita in rapporto alle condizioni in cui essa si applica. La durata di un esperimento non deve superare sette anni.»;
- 17) all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), dopo la parola «riso» è aggiunta la parola «triticale»;
- 18) all'articolo 14, paragrafo 3, lettera c), il testo del quinto e del sesto trattino è sostituito dal testo seguente:
- «— specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, in caratteri latini,
- varietà, indicata almeno in caratteri latini.»;
- 19) all'articolo 14, paragrafo 3 è aggiunto il testo seguente:
- «Conformemente alla procedura prevista all'articolo 21 gli Stati membri possono essere dispensati dall'obbligo di indicare la denominazione botanica riguardo a talune

specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.»;

20) il testo dell'articolo 15 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 15

1. Gli Stati membri prescrivono che le sementi di cereali

— provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto paese terzo, e

— raccolte in un altro Stato membro,

devono, a richiesta e senza pregiudizio della direttiva 70/457/CEE, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato I per la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato II per la stessa categoria.

Allorché in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzioni anteriori alle sementi di base, gli Stati membri possono autorizzare anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.

2. Le sementi di cereali raccolte in un altro Stato membro e destinate ad essere certificate conformemente al paragrafo 1, sono

— confezionate e contraddistinte da un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, parti A e B, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1 e

— accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, lettera C.

3. Gli Stati membri prescrivono inoltre che le sementi di cereali

— provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto paese terzo, e

— raccolte in un paese terzo

devono, a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno Stato membro in cui le sementi di base sono state prodotte o certificate ufficial-

mente, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste in una decisione di equivalenza presa conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a) per la categoria interessata e se è stata constatata al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato II per la stessa categoria. Anche gli altri Stati membri possono autorizzare la certificazione ufficiale di tali sementi.»;

21) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 21 ter

Le modifiche da apportare agli allegati per fissare le condizioni cui devono soddisfare le colture e le sementi di ibridi di avena, orzo, riso, frumento, frumento duro, spelta e le altre specie i cui ibridi sono inclusi nel campo d'applicazione della presente direttiva ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 ter, nonché le condizioni cui devono soddisfare le colture e le sementi delle varietà ad impollinazione incrociata di triticale, sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 21.»;

22) all'articolo 22, i termini «allegato II, punto 2» sono sostituiti da «allegato II, punto 3»;

23) l'articolo 23 bis è sostituito dall'articolo seguente:

«Articolo 23 bis

Conformemente alla procedura prevista all'articolo 21, uno Stato membro può chiedere di essere totalmente o parzialmente dispensato dall'applicazione della presente direttiva, ad eccezione dell'articolo 14, paragrafo 1:

a) per quanto riguarda le specie seguenti:

- scagliola,
- sorgo,
- erba sudanese;

b) per quanto riguarda altre specie se non esiste normalmente riproduzione o commercializzazione delle sementi di tali specie nel suo territorio»;

24) nella tabella dell'allegato I, punto 2, prima della linea «Zea mays», è inserito il testo seguente:

«Triticosecale, varietà ad autofecondazione:

- per la produzione di sementi di base 50 m
- per la produzione di sementi certificate 20 m»;

25) nell'allegato I, punto 5, lettera B, a), dopo i termini «Phalaris canariensis» è inserito il termine «triticale»;

26) nel testo in lingua francese dell'allegato I, paragrafo 5, lettera B, b), la cifra «3» è sostituita da «1» e la cifra «1» è sostituita da «3»;

27) nell'allegato II, punto 1, lettera A, i termini «comunque diverso dagli ibridi» sono inseriti dopo i termini «Triticum spelta»;

28) nell'allegato II, punto 1 dopo la lettera A è inserito il seguente testo:

«A bis. Varietà di triticosecale ad autofecondazione

Categoria	Purezza minima varietale (%)
Sementi di base	99,7
Sementi certificate, 1 ^a generazione	99,0
Sementi certificate, 2 ^a generazione	98,0

La purezza minima varietale è esaminata principalmente mediante ispezioni sul campo di produzione effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato I.»;

29) nell'allegato II, punto 2, lettera A, dopo la linea *Sorghum spp.*, è inserito il testo seguente:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Triticosecale									
— sementi di base	85	98	4		1 (b)	3	0 (c)	1	
— sementi certificate della 1 ^a e della 2 ^a riproduzione	85	98	10		7	7	0 (c)	3»	

30) nell'allegato III, dopo i termini «Secale cereale» è aggiunto il termine «Triticosecale»;

31) nell'allegato IV, lettera A, a), punto 4, è aggiunto il testo seguente:

«, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini»;

32) nell'allegato IV, lettera A, a) è aggiunta la frase seguente:

«Conformemente alla procedura prevista all'articolo 21 gli Stati membri possono essere dispensati dall'obbligo di indicare la denominazione botanica riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.»;

33) nell'allegato IV, la lettera A, a), punto 5 è sostituita dal testo seguente:

«5. Varietà indicata almeno in caratteri latini»;

34) nell'allegato IV, la lettera A, a), punto 9, è sostituita dal testo seguente:

«9. Nel caso di varietà ibride o linee inbred:

- per le sementi di base se l'ibrido o la linea inbred cui appartengono le sementi sono state ufficialmente ammessi conformemente alla direttiva 70/457/CEE:

il nome di questo componente, con cui è stata ufficialmente ammessa, con o senza riferimento alla varietà finale, corredato, nel caso di ibridi o linee inbred destinati unicamente a servire da

componenti per varietà finali, del termine «componente»;

- per le sementi di base negli altri casi: il nome del componente cui appartengono le sementi di base, con un riferimento alla varietà finale, con o senza riferimento alla sua funzione (maschio o femmina) e corredato del termine «componente»;
- per le sementi certificate: il nome della varietà cui appartengono le sementi certificate, corredato del termine «ibrido»;

35) all'allegato IV, lettera A, b), punto 1, dopo il termine «specie» si aggiungono i termini «o varietà»;

36) nell'allegato IV, lettera A, b), punto 4, è aggiunto il seguente testo:

«i nomi delle specie e delle varietà sono indicati almeno in caratteri latini»;

37) aggiunto l'allegato seguente:

«ALLEGATO V

Etichetta e documento previsti nel caso di sementi non definitivamente certificate e raccolte in un altro Stato membro

A. Indicazioni prescritte per l'etichetta

- Autorità responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi.
- Specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini.

- Varietà, indicata almeno in caratteri latini; nel caso di varietà (linee inbred, ibridi) destinate ad essere utilizzate esclusivamente come componenti di varietà ibride, è aggiunta la parola «componente».
- Categoria.
- Nel caso di varietà ibride, la parola «ibrido».
- Numero di riferimento del campo della partita.
- Peso netto o lordo dichiarato.
- La menzione «sementi non definitivamente certificate».

Conformemente alle procedura prevista all'articolo 21 gli Stati membri possono essere dispensati dall'obbligo di indicare la denominazione botanica riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.

B. Colore dell'etichetta

L'etichetta è di colore grigio.

C. Indicazioni prescritte per il documento

- Autorità che rilascia il documento.
- Specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, in caratteri latini.
- Varietà, indicata almeno in caratteri latini.
- Categoria.
- Il numero di riferimento delle sementi utilizzate e indicazione del paese o dei paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi.
- Numero di riferimento del campo o della partita.
- Superficie coltivata per la produzione della partita coperta dal documento.
- Quantità di sementi raccolte e numero di colli.
- Numero di generazioni dopo le sementi di base, nel caso di sementi certificate.
- Attestato che sono state soddisfatte le condizioni prescritte per la coltura da cui le sementi provengono.
- Se del caso, risultati dell'analisi preliminare delle sementi».

Articolo 4

La direttiva 66/403/CEE è modificata come segue:

- 1) l'articolo 11 diventa l'articolo 11, paragrafo 1;
- 2) all'articolo 11 è aggiunto il paragrafo seguente:

«2. L'etichetta di cui al paragrafo 1 è redatta in modo da non poter essere confusa con l'etichetta ufficiale di cui all'articolo 10, paragrafo 1.»;

- 3) all'articolo 13, paragrafo 4, lettera c), il testo del quarto e del quinto trattino è sostituito dal testo seguente:

«— specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, o con il suo nome comune, o con entrambi,

— varietà, indicata almeno in caratteri latini,»;

- 4) nell'allegato III, lettera A, punto 4, è aggiunto il testo seguente:

«, indicata almeno in caratteri latini».

Articolo 5

La direttiva 69/208/CEE è modificata come segue:

- 1) all'articolo 2, paragrafo 1, lettera B, dopo i termini «Sementi di base» sono aggiunti i termini «(varietà diverse dagli ibridi di girasole)»;

- 2) all'articolo 2, paragrafo 1, lettera B, è aggiunto il testo seguente:

«B bis. Sementi di base (ibridi di girasole):

1. Sementi di base di linee inbred: sementi
 - a) che, fatto salvo l'articolo 4, rispondono ai requisiti di cui agli allegati I e II per le sementi di base, e
 - b) per le quali al momento di un esame ufficiale sia stato constatato che esse rispondono ai suddetti requisiti.
2. Sementi di base di ibridi semplici: sementi
 - a) destinate alla produzione di ibridi a tre vie o di ibridi doppi,
 - c) che, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, rispondono ai requisiti fissati agli allegati I e II per le sementi di base, e
 - c) per le quali all'atto di un esame ufficiale sia stato constatato che esse rispondono ai suddetti requisiti.»;

- 3) all'articolo 2, paragrafo 1 bis del testo in lingua inglese, il termine «descriptions» è sostituito con «names»;

- 4) all'articolo 2, il paragrafo 1 ter diventa 1 quater;

- 5) all'articolo 2 è inserito il paragrafo seguente:

«1 ter. I diversi tipi di varietà, compresi i componenti, destinati alla certificazione alle condizioni della presente direttiva, possono essere specificati e definiti conformemente alla procedura di cui all'articolo 20.»;

- 6) all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) del testo in lingua inglese inserire i termini «or linseed» dopo il termine «flax»;
- 7) l'articolo 11 diventa l'articolo 11, paragrafo 1;
- 8) all'articolo 11 è aggiunto il paragrafo seguente:
- «2. L'etichetta di cui al paragrafo 1 è redatta in modo da non poter essere confusa con l'etichetta ufficiale di cui all'articolo 10, paragrafo 1.»;
- 9) è inserito l'articolo seguente:
- «*Articolo 12 bis*
- Al fine di trovare migliori alternative a taluni elementi del regime di certificazione adottato dalla presente direttiva, si può decidere l'organizzazione, in condizioni specifiche, di esperimenti temporanei a livello comunitario conformemente alla procedura di cui all'articolo 21.
- Nell'ambito di tali esperimenti, gli Stati membri possono essere esentati da taluni obblighi previsti dalla presente direttiva. La portata di tale esenzione sarà definita in rapporto alle condizioni in cui essa si applica. La durata di un esperimento non deve superare sette anni.»;
- 10) all'articolo 13, paragrafo 3, lettera c), il testo del quinto e del sesto trattino è sostituito dal testo seguente:
- «— specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, in carattere latini,
- varietà, indicata almeno in caratteri latini,»;
- 11) all'articolo 13, paragrafo 3, è aggiunta la frase seguente:
- «Conformemente alla procedura prevista all'articolo 20 gli Stati membri possono essere dispensati dall'obbligo di indicare la denominazione botanica riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.»;
- 12) il testo dell'articolo 14 è sostituito dal testo seguente:
- «*Articolo 14*
1. Gli Stati membri prescrivono che le sementi di piante oleaginose e da fibra
- provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto paese terzo, e raccolte in un altro Stato membro,
- devono, a richiesta e senza pregiudizio della direttiva 70/457/CEE, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se
- sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato I per la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato II per la stessa categoria.
- Allorché in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzioni anteriori alle sementi di base, gli Stati membri possono autorizzare anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.
2. Le sementi di piante oleaginose e da fibra raccolte in un altro Stato membro e destinate ad essere certificate conformemente al paragrafo 1, sono
- confezionate e provviste di un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, lettere A e B, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1 e
- accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, lettera C.
3. Gli Stati membri prescrivono inoltre che le sementi di piante oleaginose e da fibra
- provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto paese terzo, e
- raccolte in un paese terzo,
- devono, a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno Stato membro in cui le sementi di base sono state prodotte e certificate ufficialmente, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste in una decisione di equivalenza presa conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), per la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state soddisfatte le condizioni previste all'allegato II per la stessa categoria. Anche gli altri Stati membri possono autorizzare la certificazione ufficiale di tali sementi.»;
- 13) l'articolo 22 è sostituito dal testo seguente:
- «*Articolo 22*
- Uno Stato membro può, su sua richiesta, esaminata conformemente alla procedura prevista all'articolo 20, essere dispensato totalmente o parzialmente dall'obbligo di applicare la presente direttiva, ad eccezione dell'articolo 13, paragrafo 1:
- a) per quanto riguarda la specie seguente:
- cartamo;
- b) per quanto riguarda le altre specie se non esiste normalmente riproduzione o commercializzazione delle sementi di tali specie nel suo territorio»;
- 14) nell'allegato I, punto 2, terza riga della tabella, sono soppressi i termini «Helianthus annuus»;

15) nell'allegato I, punto 2, alla tabella è aggiunto il testo seguente:

1	2
«Helianthus annuus	
— per la produzione di sementi di base di ibridi	1 500 m
— per la produzione di sementi di base di varietà diverse dagli ibridi	750 m
— per la produzione di sementi certificate	500 m»

16) all'allegato I, il testo del punto 3 è sostituito dal testo seguente:

- «3. La coltura deve possedere sufficienti identità e purezza varietale oppure, nel caso di una coltura di una linea inbred di *Helianthus annuus*, sufficienti identità e purezza relativamente ai suoi caratteri.

Per la produzione di sementi di varietà ibride di *Helianthus annuus* le suddette disposizioni si applicano anche ai caratteri dei componenti, compresa maschiosterilità o ristorazione della fertilità.

In particolare, le colture di *Brassica juncea*, *Brassica nigra*, *Cannabis sativa*, *Carthamus tinctorius*, *Carum carvi*, *Gossypium* spp. e gli ibridi di *Helianthus annuus* devono rispondere alle norme o alle altre condizioni seguenti:

- A. *Brassica juncea*, *Brassica nigra*, *Cannabis sativa*, *Carthamus tinctorius*, *Carum carvi* e *Gossypium* spp.:

Il numero di piante della coltura riconoscibili come manifestamente non conformi alle varietà non può superare:

- 1 per 30 m² per le sementi di base,
- 1 per 10 m² per le sementi certificate.

- B. Ibridi di *Helianthus annuus*:

- a) la percentuale in numero di piante riconoscibili come manifestamente non conformi alla linea inbred o al componente non può superare:

- aa) per la produzione di sementi di base:

- i) linea inbred: 0,2
- ii) ibridi semplici:
 - genitore maschile, piante che hanno emesso polline allorché il 2% o più delle piante femminili presentano fiori ricettivi: 0,2
 - genitore femminile: 0,5

- bb) per la produzione di sementi certificate:

- componente maschile, piante che hanno emesso polline allorché il 5% o più delle piante femminili presentano fiori ricettivi: 0,5
- componente femminile: 1,0

- b) per la produzione di sementi di varietà ibride, devono essere rispettate le norme o altre condizioni seguenti:

- aa) le piante del componente maschile emettono polline sufficiente durante la fioritura delle piante del componente femminile;

- bb) se il componente femminile presenta stigmi ricettivi, la percentuale di piante di tale componente che hanno emesso o emettono il polline non deve superare lo 0,5;

- cc) per la produzione di sementi di base la percentuale totale in numero di piante del componente femminile riconoscibili come manifestamente non conformi alla linea inbred o al componente e che hanno emesso o stanno emettendo il polline non deve superare lo 0,5;

dd) qualora non possano essere soddisfatte le condizioni di cui all'allegato II, parte I, punto 1 bis sono rispettate le seguenti condizioni: un componente maschile sterile utilizzato per la produzione di sementi certificate contiene una linea o linee ristoratrici specifiche, in modo che almeno un terzo delle piante derivate dagli ibridi risultanti produca del polline apparentemente normale sotto tutti gli aspetti.»;

17) nell'allegato I, punto 5, il testo della lettera B è sostituito dal testo seguente:

«B. Nel caso di colture di ibridi di girasole, avrà luogo almeno un'ispezione sul campo di produzione. Nel caso di ibridi di girasole, avranno luogo almeno due ispezioni sul campo di produzione»;

18) nell'allegato II, parte I, dopo il punto 1 è inserito il testo seguente:

«1bis. Qualora non possano essere soddisfatte le condizioni di cui all'allegato I, paragrafo 3, lettera B, b), dd), devono essere rispettate le seguenti condizioni: se per la produzione di sementi certificate di ibridi di girasole sono stati impiegati un componente femminile sterile e un componente maschile, che non ristorino la maschio-sterilità, le sementi prodotte dal genitore maschile sterile saranno miscelate con sementi prodotte da sementi parentali interamente fertili. Il rapporto fra sementi parentali maschili sterili e il genitore maschile fertile non deve superare il rapporto 2:1.»;

19) nell'allegato IV, lettera A, a), al punto 5 è aggiunta la seguente frase:

«indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, in caratteri latini»;

20) nell'allegato IV, lettera A, a) è aggiunta la frase seguente: «Conformemente alla procedura prevista all'articolo 20 gli Stati membri possono essere dispensati dall'obbligo di indicare la denominazione botanica riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.»;

21) nell'allegato IV, lettera A, a), al punto 6 è aggiunto il testo seguente:

«indicata almeno in carattere latini.»;

22) nell'allegato IV, lettera A, a), è aggiunto il punto seguente:

«10 bis. Nel caso di varietà ibride o linee inbred

- per le sementi di base se l'ibrido o la linea inbred cui appartengono le sementi sono stati ufficialmente ammesse conformemente alla direttiva 70/457/CEE:

il nome di questo componente con cui è stata ufficialmente ammessa, con o senza riferimento alla varietà finale, corredato,

nel caso di ibridi o linee inbred destinati unicamente a servire da componenti per varietà finali, del termine «componente»;

- per le sementi di base negli altri casi:

il nome del componente cui appartengono le sementi di base, con un riferimento alla varietà finale, con o senza riferimento alla sua funzione (maschio o femmina) e corredato del termine «componente»;

- per le sementi certificate:

il nome della varietà cui appartengono le sementi certificate, corredato del termine «ibrido».»;

23) nell'allegato IV, lettera A, b), punto 6, è aggiunta la frase seguente: «, indicata almeno con la sua denominazione botanica che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, in caratteri latini»;

24) nell'allegato IV, lettera A, b) è aggiunta la frase seguente:

«Conformemente alla procedura prevista all'articolo 20 gli Stati membri possono essere dispensati dall'obbligo di indicare la denominazione botanica riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.»;

25) è aggiunto l'allegato seguente:

«ALLEGATO V

Etichetta e documento previsti nel caso di sementi non definitivamente certificate e raccolte in un altro Stato membro

A. Indicazioni prescritte per l'etichetta

- Autorità responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi.
- Specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, in caratteri latini.
- Varietà, indicata almeno in caratteri latini; nel caso di varietà (linee inbred, ibridi) destinate ad essere utilizzate esclusivamente come componenti di varietà ibride, è aggiunta la parola «componente».

- Categoria.
- Nel caso di varietà ibride, la parola "ibrido".
- Numero di riferimento del campo o della partita,
- Peso netto o lordo dichiarato.
- La menzione "sementi non definitivamente certificate".

Conformemente alla procedura prevista all'articolo 20 gli Stati membri possono essere dispensati dall'obbligo di indicare la denominazione botanica riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.

B. Colore dell'etichetta

L'etichetta è di colore grigio.

C. Indicazioni prescritte per il documento

- Autorità che rilascia il documento.
- Specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, in caratteri latini.
- Varietà, indicata almeno in caratteri latini.
- Categoria.
- Numero di riferimento delle sementi utilizzate e indicazione del paese o dei paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi.
- Numero di riferimento del campo o della partita.
- Superficie coltivata per la produzione della partita coperta dal documento.
- Quantità di sementi raccolte e numero di colli.
- Numero di generazioni dopo le sementi di base, nel caso di sementi certificate.
- Attestato che sono state soddisfatte le condizioni prescritte per la coltura da cui le sementi provengono.
- Se del caso, risultati dell'analisi preliminare delle sementi.»

Articolo 6

La direttiva 70/457/CEE è modificata come segue:

1) all'articolo 3 è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. Nel caso di varietà (linee inbred, ibridi) che sono destinate unicamente a servire da componenti per le varietà finali, il paragrafo 1 si applica solo se le sementi loro appartenenti devono essere commercializzate sotto il loro nome.

Dopo il 1° luglio 1992 possono essere fissate conformemente alla procedura di cui all'articolo 23 le condizioni secondo le quali i paragrafo 1 si applica anche ad altre varietà componenti. Nel frattempo, nel caso di cereali diversi dal granturco, gli Stati membri stessi possono

applicare dette disposizioni ad altre varietà componenti nei confronti delle sementi destinate alla certificazione nei loro territori.

Le varietà componenti sono indicate come tali.»;

2) all'articolo 4, paragrafo 2, è aggiunto il testo seguente:

«c) per l'ammissione di varietà (linee inbred, ibridi) utilizzate esclusivamente come componenti di varietà ibride che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1.»;

3) all'articolo 4 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Nel caso di varietà cui si applica il paragrafo 2, lettera a), si può decidere, conformemente alla procedura prevista all'articolo 23 e nella misura in cui sia giustificato nell'interesse della libera circolazione delle sementi all'interno della Comunità, che le varietà devono risultare a un esame appropriato atte all'uso cui si dichiarano destinate. In questi casi devono essere fissate le condizioni per l'esame.»;

4) nell'articolo 10, paragrafo 2, dopo la prima frase è inserito il testo seguente:

«La presente disposizione non si applica nel caso di varietà (linee inbred, ibridi) che sono destinati unicamente a servire da componenti per le varietà finali.»;

5) all'articolo 15, paragrafo 2, è aggiunto il testo seguente:

«Per quanto riguarda la Grecia, per le varietà che sono state ammesse anteriormente al 1° gennaio 1986 in uno o più Stati membri e che non sono mai state commercializzate in Grecia anteriormente a tale data, le domande presentate da questo Stato membro entro il 31 dicembre 1986 sono prese in considerazione, fatto salvo il paragrafo 1, purché le domande siano formulate nell'ambito previsto al paragrafo 3, lettera c), prima alternativa.»;

6) all'articolo 15, paragrafo 7, è aggiunto il testo seguente:

«Per quanto riguarda la Grecia, per le domande presentate da questo Stato membro al massimo il 31 dicembre 1985 e formulate nel quadro previsto al paragrafo 3, lettera c), seconda alternativa, la scadenza prevista al paragrafo 1 può essere rinviata al massimo al 31 dicembre 1987.»

Articolo 7

La direttiva 70/458/CEE è modificata come segue:

1) all'articolo 2, paragrafo 1, lettera A dopo i termini:

«Brassica oleracea L. con-	
var. acephala (DC.)	
Alef var. gongylodes	Cavolo rapa»

sono inseriti i termini:

«Brassica pekinensis	
(Lour.) Rupr.	Cavolo cinese»

il termine «cicoria» è sostituito da «cicoria di tipo Witloof, cicoria di tipo italiano (o cicoria a foglia larga)»

e dopo i termini:

«Cichorium intybus L (partim)	Cicoria di tipo Witloof, cicoria di tipo italiano (o cicoria a foglia larga)»
-------------------------------	---

sono inseriti i termini:

«Cichorium intybus L (partim)	Cicoria industriale»;
-------------------------------	-----------------------

2) all'articolo 2, paragrafo 1 bis del testo in lingua inglese il termine «descriptions» è sostituito da «names»;

3) all'articolo 2, il paragrafo 1 ter diventa 1 quater;

4) all'articolo 2 è inserito il paragrafo seguente:

«1 ter. I diversi tipi di varietà, compresi i componenti, possono essere specificati e definiti conformemente alla procedura di cui all'articolo 40.»;

5) all'articolo 4 è aggiunto il testo del comma seguente:

«Per la cicoria industriale la varietà deve possedere un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente.»

6) all'articolo 9, paragrafo 3, dopo la prima frase è aggiunto il testo seguente:

«Per quanto riguarda la Grecia, le date del 30 giugno 1975 e del 1° luglio 1972 di cui sopra sono sostituite rispettivamente dalle date del 31 dicembre 1988 e del 1° gennaio 1986.»;

7) all'articolo 10, paragrafo 2 è aggiunto il testo seguente:

«Nel caso di varietà derivate da varietà la cui ammissione ufficiale è stata determinata conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, seconda e quarta frase, e ammesse in uno o più Stati membri a seguito delle misure ufficiali contemplate da tale disposizione, si può decidere, conformemente alla procedura prevista all'articolo 40, che tutti gli Stati membri che hanno proceduto a tale ammissione assicurino che le varietà abbiano denominazioni determinate secondo la stessa procedura e conformi ai suenunciati principi.»;

8) all'articolo 13, paragrafo 2 è aggiunto il testo seguente:

«Nel caso di varietà di cui all'articolo 12, paragrafo 1, seconda frase, l'ammissione può essere rinnovata soltan-

to se, senza pregiudizio dell'articolo 37, il nome della o delle persone responsabili della selezione conservatrice è stato ufficialmente registrato e pubblicato conformemente all'articolo 10, paragrafo 1.»;

9) all'articolo 13, paragrafo 3, è aggiunto il testo dei commi seguenti:

«Nel caso di varietà per le quali l'ammissione è stata concessa anteriormente al 1° luglio 1972, la scadenza di cui al paragrafo 1, seconda frase, può essere prorogata, conformemente alla procedura prevista all'articolo 40, fino al 30 giugno 1990 al massimo soltanto per varietà individuali, qualora misure ufficiali organizzate a livello comunitario siano state adottate anteriormente al 1° luglio 1982 al fine di garantire che siano soddisfatte le condizioni per il rinnovo della loro ammissione o per l'ammissione di varietà da esse derivate.

Per quanto concerne la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito la data "1° luglio 1972" di cui sopra è sostituita da "1° gennaio 1973".

Per quanto riguarda la Grecia, la Spagna e il Portogallo, la scadenza del periodo di ammissione per talune varietà ammesse in detti Stati membri anteriormente al 1° gennaio 1986 può essere parimenti fissata, a richiesta di questi stessi Stati membri, al 30 giugno 1990, conformemente alla procedura prevista all'articolo 40, e le varietà di cui trattasi possono essere incluse nelle summenzionate misure ufficiali organizzate a livello comunitario.»;

10) all'articolo 16 è aggiunto il testo seguente:

«5. Per quanto riguarda la Grecia, per le varietà che sono state ammesse anteriormente al 1° gennaio 1986 in uno o più altri Stati membri e che non sono mai state commercializzate in Grecia anteriormente a tale data, il periodo previsto al paragrafo 2 scade il 31 dicembre 1988.»;

11) l'articolo 20, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Gli Stati membri prescrivono che le sementi di cicoria industriale non possono essere commercializzate a meno che non siano state ufficialmente certificate come "sementi di base" o "sementi certificate" e non soddisfino le condizioni di cui all'allegato II.

1 bis. Gli Stati membri prescrivono che le sementi di altre specie di ortaggi non possono essere commercializzate a meno che non siano state ufficialmente certificate come "sementi di base" o "sementi certificate", o siano sementi standard, e a meno che non soddisfino le condizioni di cui all'allegato II.»;

12) l'articolo 26, paragrafo 2 è sostituito dal seguente paragrafo:

«2. In caso di varietà ampiamente note il 1° luglio 1970, sull'etichetta si può fare riferimento ad una selezione conservatrice della varietà che è stata o sarà dichiarata conformemente all'articolo 37, paragrafo 2. È vietato far riferimento a proprietà particolari eventualmente connesse con tale selezione conservatrice. Per quanto riguarda la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito, la summenzionata data del 1° luglio 1970 è

sostituita dal 1° gennaio 1973. Per la Spagna, dal 1° marzo 1986.

Tale riferimento segue la denominazione varietale, dalla quale deve essere chiaramente separato, preferibilmente con un trattino. Esso non prevale sulla denominazione varietale.

Dopo una data da stabilire anteriormente al 1° luglio 1992, conformemente alla procedura prevista all'articolo 40, sull'etichetta si potrà fare riferimento solo alle selezioni conservatrici dichiarate prima di tale data.»:

- 13) l'articolo 26, paragrafo 3 diventa articolo 26, paragrafo 1 ter e viene aggiunto il testo seguente:

«Tranne per i piccoli imballaggi di sementi standard, le informazioni prescritte o autorizzate da questa disposizione sono chiaramente distinte da qualsiasi altra informazione che figuri sull'etichetta o sull'imballaggio, comprese quelle previste all'articolo 28.

Dopo il 30 giugno 1992 si può decidere, conformemente alla procedura prevista all'articolo 40, se i piccoli imballaggi di sementi standard di tutte o di alcune specie debbano soddisfare questa norma o se le informazioni prescritte o autorizzate debbano differenziarsi in qualche modo da qualsiasi altra informazione se la caratteristica distintiva è espressamente dichiarata in quanto tale sull'etichetta o sull'imballaggio.»;

- 14) l'articolo 28 diventa l'articolo 28, paragrafo 1;

- 15) all'articolo 28 è aggiunto il paragrafo seguente:

«2. Nel caso di sementi di base e di sementi certificate, l'etichetta o la stampigliatura di cui al paragrafo 1 sono redatte in modo da non poter essere confuse con l'etichetta ufficiale di cui all'articolo 26, paragrafo 1.»;

- 16) è inserito l'articolo seguente:

«*Articolo 29 bis*

Al fine di trovare migliori alternative a taluni elementi del regime di certificazione adottato dalla presente direttiva, si può decidere l'organizzazione, in condizioni specifiche, di esperimenti temporanei a livello comunitario, conformemente alla procedura di cui all'articolo 40.

Nell'ambito di tali esperimenti gli Stati membri possono essere esonerati da taluni obblighi previsti dalla presente direttiva. La portata dell'esonero sarà definita facendo riferimento alle pertinenti disposizioni. La durata di un esperimento non deve superare sette anni.»;

- 17) all'articolo 30, paragrafo 3, lettera c), il testo del quinto e del sesto trattino è sostituito dal testo seguente:

«— specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica che può essere riportata,

in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, o con il suo nome comune, o con entrambi,

— varietà, indicata almeno in caratteri latini,»;

- 18) il testo dell'articolo 31 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 31*

1. Gli Stati membri prescrivono che le sementi di ortaggi

— provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza conformemente all'articolo 32, paragrafo 1, lettera d), o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto paese terzo, e

— raccolte in un altro Stato membro,

devono, a richiesta e senza pregiudizio delle altre disposizioni della presente direttiva, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato I per la categoria interessata e se è stata constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state soddisfatte le condizioni previste all'allegato II per la stessa categoria.

Allorché in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di produzioni anteriori alle sementi di base, gli Stati membri possono autorizzare anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.

2. Le sementi di ortaggi raccolte in un altro Stato membro e destinate ad essere certificate conformemente all'articolo 1, sono

— confezionate e provviste di un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, lettere A e B, conformemente all'articolo 25, paragrafo 1 e

— accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, lettera C.

3. Gli Stati membri prescrivono inoltre che le sementi di ortaggi

— provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza conformemente all'articolo 32, paragrafo 1, lettera d), o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto paese terzo, e

— raccolte in un paese terzo

devono, a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno Stato membro in cui le

sementi di base sono state prodotte o certificate ufficialmente, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste in una decisione di equivalenza presa conformemente all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a) per la categoria interessata e se è stata constatata, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato II per la stessa categoria. Anche gli altri Stati membri possono autorizzare la certificazione ufficiale di tali sementi.»;

19) nell'articolo 37, paragrafo 2 nel testo in lingua inglese l'espressione «to methods for the maintenance» è sostituita da «to a given maintenance»;

20) nell'articolo 42, lettera a), il termine «cavolo cinese» è inserito dopo «cavolfiore» e il termine «cicoria» è sostituito da «cicoria di tipo Witloof, cicoria di tipo italiano (o cicoria a foglia larga), cicoria industriale».

21) nell'allegato I, punto 4, lettera A, è aggiunto il testo seguente:

«A bis. Cicoria industriale

- | | |
|--|---------|
| 1. Rispetto ad altre specie dello stesso genere o sottospecie: | 1 000 m |
| 2. Rispetto ad altre varietà di cicoria industriale: | |
| — per le sementi di base: | 600 m |
| — per le sementi certificate: | 300 m»; |

22) nell'allegato II, punto 3, lettera a), i termini «Beta vulgaris (specie Cheltenham beet)» sono sostituiti da «Beta vulgaris (Cheltenham beet)» e i termini «Beta vulgaris (tutte le specie)» sono sostituiti da «Beta vulgaris (diversa dalla Cheltenham beet)»;

23) nell'allegato II, punto 3, lettera a) dopo «Cichorium intybus» sono aggiunti i termini «(partim) (cicoria di tipo Witloof, cicoria di tipo italiano (o cicoria a foglia larga))» e dopo le linee «Brassica oleracea (altre specie)» e «Cichorium intybus (partim) (cicoria di tipo Witloof, cicoria di tipo italiano (o cicoria a foglia larga))» sono inserite rispettivamente le linee seguenti:

«Brassica pekinensis	97	1	75»
e			
«Cichorium intybus (partim) (cicoria industriale)	97	1	80»;

24) nell'allegato III, punto 2, dopo «Cichorium intybus» sono aggiunti i termini «(partim) (cicoria di tipo Witloof, cicoria di tipo italiano (o cicoria a foglia

larga))» e dopo le linee «Brassica oleracea» e «Cichorium intybus (partim) (cicoria di tipo Witloof, cicoria di tipo italiano (o cicoria a foglia larga))» sono inserite rispettivamente le linee seguenti:

«Brassica pekinensis	20»
e	
«Cichorium intybus (partim) (cicoria industriale)	50»;

25) nell'allegato IV, lettera A, a), al punto 5 sono aggiunte le seguenti parole: «, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori o con il suo nome comune, o con entrambi,»;

26) nell'allegato IV, lettera A, a), al punto 6 sono aggiunte le seguenti parole: «, indicata almeno in caratteri latini»;

27) nell'allegato IV, lettera A, a) è aggiunto il testo seguente:

«10 bis. Nel caso di varietà ibride o linee inbred:

- per le sementi di base se l'ibrido o la linea inbred cui appartengono le sementi sono stati ufficialmente ammessi conformemente alla presente direttiva:

il nome di questo componente con cui è stata ufficialmente ammessa, con o senza riferimento alla varietà finale, corredato, nel caso di ibridi o linee inbred destinati unicamente a servire da componenti per varietà finali, del termine "componente";

- per le altre sementi di base:

il nome del componente cui appartengono le sementi di base, con un riferimento alla varietà finale, con o senza riferimento alla sua funzione (maschio o femmina) e corredato del termine "componente";

- per le sementi certificate:

il nome della varietà cui appartengono le sementi certificate, corredato del termine "ibrido";

28) nell'allegato IV, lettera B) a), al punto 4 sono aggiunte le parole seguenti: «, indicata almeno in caratteri latini»;

29) nell'allegato IV, lettera B) a), al punto 5 sono aggiunte le parole seguenti: «, indicata almeno in caratteri latini»;

30) è aggiunto l'allegato seguente:

«ALLEGATO V

Etichetta e documenti previsti nel caso di sementi non definitivamente certificate e raccolte in un altro Stato membro**A. Indicazioni prescritte per l'etichetta**

- Autorità responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi.
- Specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, o con il suo nome comune, o con entrambi.
- Varietà, indicata almeno in caratteri latini.
- Categoria.
- Numero di riferimento del campo o della partita.
- Peso netto o lordo dichiarato.
- La menzione "sementi non definitivamente certificate".

B. Colore dell'etichetta

L'etichetta è di colore grigio.

C. Indicazioni prescritte per il documento

- Autorità che rilascia il documento.
- Specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, o con il suo nome comune, o con entrambi.
- Varietà, indicata almeno in caratteri latini.
- Categoria.
- Numero di riferimento delle sementi utilizzate e indicazione del paese o dei paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi.
- Numero di riferimento del campo o della partita.
- Superficie coltivata per la produzione della partita coperta dal documento.
- Quantità di sementi raccolte e numero di colli.
- Attestato che sono state soddisfatte le condizioni prescritte per la coltura da cui le sementi provengono.
- Se del caso, risultati dell'analisi preliminare delle sementi.»

Articolo 8

La direttiva 86/155/CEE è così modificata:

Nel secondo trattino dell'articolo 7 la data del 1° luglio 1987 è sostituita dal 31 dicembre 1988.

Articolo 9

La direttiva 86/320/CEE è così modificata:

Nell'articolo 2 la data del 1° luglio 1987 è sostituita dal 31 dicembre 1988.

Articolo 10

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi:

- all'articolo 3, punto 11 e all'articolo 7, punto 9, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1982;
- all'articolo 3, punto 12 con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1983;
- all'articolo 6, punti 5 e 6 e all'articolo 7, punti 6 e 10 con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1986;
- all'articolo 2, punti 8, 17, 20 e 28, all'articolo 3, punti 18, 31 e 37 e all'articolo 5, punti 10, 19, 23 e 25, laddove tali disposizioni prescrivano l'indicazione sull'etichetta delle sementi della denominazione botanica di una specie ed anche all'articolo 1, punto 8, all'articolo 2, punto 10, all'articolo 3, punto 20, all'articolo 5, punto 12 ed all'articolo 7, punto 18, non oltre il 1° luglio 1992;
- alle altre disposizioni della presente direttiva non oltre il 1° luglio 1990 al più tardi.

Gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. KIECHLE